SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%) **Anno 132° — Numero 285**

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Giovedì, 5 dicembre 1991** **SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI**

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefoni (06) 85082149/2221.

SOMMARIO

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministro per il coordinamento della protezione civile

CIRCOLARI

Ministero dell'interno

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 79

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 settembre 1991, n. 385.

Regolamento per il recepimento del protocollo d'intesa relativo alla definizione dei profili professionali del personale dipendente dall'Azienda nazionale autonoma delle strade, ai sensi dell'art. 2 della legge 5 luglio 1990, n. 183.

91G0338

SUPPLEMENTI DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e per il conferimento di premi n. 75:

Ministero del tesoro: Prestito redimibile 12% - 1980 denominato «Prestito redimibile per indennizzi e integrazioni sull'indennizzo dei beni italiani perduti all'estero per effetto del trattato di pace o di accordi connessi con il detto trattato o di confische ed espropriazioni in Paesi stranieri» - Serie sorteggiate per l'ammortamento nella nona estrazione effettuata il 10 ottobre 1991.

91A4601

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

LEGGE 27 novembre 1991, n. 383.

Modifiche alle sanzioni disciplinari relative al personale di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Al primo comma dell'articolo 94 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417, dopo la lettera *c)*, è inserita la seguente:

«*c*-bis) la sospensione dall'insegnamento o dall'ufficio per un periodo di sei mesi e l'utilizzazione, trascorso il tempo di sospensione, per lo svolgimento di compiti diversi da quelli inerenti alla funzione docente o direttiva;».

Art. 2.

1. Dopo l'articolo 97 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417, è inserito il seguente:

«Art. 97-*bis* (*Sospensione dall'insegnamento o dall'ufficio per un periodo di sei mesi e utilizzazione in compiti diversi*). — 1. La sanzione della sospensione dall'insegnamento o dall'ufficio per un periodo di sei mesi e l'utilizzazione, dopo che sia trascorso il tempo di sospensione, nello svolgimento di compiti diversi da quelli inerenti alla funzione docente o a quella direttiva connessa al rapporto educativo, è inflitta per il compimento di uno o più atti di particolare gravità integranti reati puniti con pena detentiva non inferiore nel massimo a tre anni, per i quali sia stata pronunciata sentenza irrevocabile di condanna ovvero sentenza di condanna nel giudizio di primo grado confermata in grado di appello, e in ogni altro caso in cui sia stata inflitta la pena accessoria dell'interdizione temporanea dai pubblici uffici o della sospensione dall'esercizio della potestà dei genitori. In ogni caso gli atti per i quali è inflitta la sanzione devono essere non conformi ai doveri specifici inerenti alla funzione e denotare l'incompatibilità del soggetto a svolgere i compiti del proprio ufficio nell'esplicitazione del rapporto educativo.

2. Con decreto del Ministro della pubblica istruzione sono disposti i compiti diversi, di corrispondente qualifica funzionale, presso l'Amministrazione centrale o gli uffici scolastici regionali e provinciali ai quali è assegnato il personale che ha riportato detta sanzione.

3. Il termine previsto dall'articolo 102 è fissato in anni cinque per il personale che ha riportato la sanzione di cui alla lettera *c*-bis) dell'articolo 94».

Art. 3.

1. Al secondo comma dell'articolo 104 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417, le parole: «la sanzione di cui alla lettera *d)* dell'articolo 94» sono sostituite dalle seguenti: «le sanzioni di cui alle lettere *c*-bis) e *d)* dell'articolo 94».

Art. 4.

1. In corrispondenza del numero delle unità di personale utilizzate in compiti diversi ai sensi dell'articolo 97-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417, introdotto dall'articolo 2 della presente legge, sono lasciati vacanti altrettanti posti nel contingente previsto dal decimo comma dell'articolo 14 della legge 20 maggio 1982, n. 270.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 27 novembre 1991

COSSIGA

ANDREOTTI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

MISASI, *Ministro della pubblica istruzione*

Visto, *il Guardasigilli:* MARTELLI

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Nota all'art. 1:

— Il testo dell'art. 94 del D.P.R. n. 417/1974, recante norme sullo stato giuridico del personale docente, direttivo ed ispettivo della scuola materna, elementare, secondaria ed artistica dello Stato, a seguito della integrazione disposta dalla presente legge, risulta essere il seguente:

«Art. 94 (*Sanzioni*). — Al personale di cui al presente decreto, nel caso di violazione dei propri doveri, possono essere inflitte le seguenti sanzioni disciplinari:

a) la censura;

b) la sospensione dall'insegnamento o dall'ufficio fino ad un mese;

c) la sospensione dall'insegnamento o dall'ufficio da oltre un mese a sei mesi;

c-bis) *la sospensione dall'insegnamento o dall'ufficio per un periodo di sei mesi e l'utilizzazione, trascorso il tempo di sospensione, per lo svolgimento di compiti diversi da quelli inerenti alla funzione docente o direttiva*;

d) la destituzione.

Per il personale docente il primo grado di sanzione disciplinare è costituito dall'avvertimento scritto consistente nel richiamo all'osservanza dei propri doveri».

Note all'art. 2:

— L'art. 97 del citato D.P.R. n. 417/1974 determina le infrazioni per le quali è inflitta la sospensione dall'insegnamento o dall'ufficio da oltre un mese a sei mesi; l'art. 97-*bis*, ora introdotto, determina le infrazioni per le quali è inflitta la nuova sanzione della sospensione dall'insegnamento o dall'ufficio per un periodo di sei mesi con successiva utilizzazione in compiti diversi da quelli inerenti alla funzione docente o direttiva.

— L'art. 102 del citato D.P.R. n. 417/1974 così recita:

«Art. 102 *(Riabilitazione)*. — Trascorsi due anni dalla data dell'atto con cui fu inflitta la sanzione disciplinare, il dipendente che, a giudizio del comitato per la valutazione del servizio, abbia mantenuto condotta meritevole, può chiedere che siano resi nulli gli effetti della sanzione, esclusa ogni efficacia retroattiva».

Il termine per la predetta riabilitazione è prolungato a cinque anni quando sia stata inflitta la nuova sanzione di cui alla lettera *c*-bis) dell'art. 94.

Nota all'art. 3:

— L'art. 104 del citato D.P.R. n. 417/1974, coordinato con quanto disposto dalla presente legge, assume il seguente testo:

«Art. 104 *(Sospensione dall'insegnamento o dall'ufficio e destituzione)*. — Organi competenti per l'irrogazione delle sanzioni di cui all'art. 94, lettere *b)* e *c)*, sono:

a) il provveditore agli studi, se trattasi di personale appartenente ai ruoli provinciali;

b) il Ministro per la pubblica istruzione, se trattasi di personale appartenente ai ruoli nazionali.

Competente ad irrogare *le sanzioni di cui alle lettere* c-bis) *e* d) *dell'art. 94* è in ogni caso il Ministro per la pubblica istruzione.

Il provveditore agli studi o il Ministro per la pubblica istruzione provvedono con decreto motivato a dichiarare il proscioglimento di ogni addebito o ad infliggere la sanzione in conformità del parere del consiglio di disciplina del consiglio scolastico provinciale o del consiglio di disciplina del Consiglio nazionale della pubblica istruzione, in relazione all'appartenenza ai ruoli provinciali o nazionali, salvo che non ritengano di disporre in modo più favorevole al dipendente».

Nota all'art. 4:

— Il decimo comma dell'art. 14 della legge n. 270/1982 prevede un contingente di posti per l'utilizzazione di personale ispettivo, direttivo e docente di ruolo presso organi centrali e periferici dell'amministrazione scolastica, presso istituti universitari, istituzioni culturali o di ricerca, nonché presso enti e associazioni aventi personalità giuridica che, per finalità statutaria, operino nel campo formativo e scolastico.

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 5247):

Presentato dal Ministro della pubblica istruzione (BIANCO) il 16 novembre 1990.

Assegnato alla XI commissione (Lavoro), in sede legislativa, il 6 dicembre 1990, con pareri delle commissioni I, II e VII.

Esaminato dalla XI commissione il 23 gennaio 1991; 13, 20 febbraio 1991; 6, 13, 20 marzo 1991; 23 aprile 1991; 15 maggio 1991 e approvato il 22 maggio 1991.

Senato della Repubblica (atto n. 2851):

Assegnato alla 7ª commissione (Pubblica istruzione), in sede deliberante, il 13 giugno 1991, con pareri delle commissioni 1ª, 2ª e 5ª.

Esaminato dalla 7ª commissione il 20 giugno 1991, 30 luglio 1991 e approvato, con modificazioni, il 31 luglio 1991.

Camera dei deputati (atto n. 5247/*B*):

Assegnato alla XI commissione (Lavoro), in sede legislativa, il 24 settembre 1991, con pareri delle commissioni I, II e VII.

Esaminato dalla XI commissione il 2 ottobre 1991 e approvato il 6 novembre 1991.

91G0428

LEGGE 2 dicembre 1991, n. 384.

Modifiche alla legge 23 dicembre 1980, n. 930, recante norme sui servizi antincendi negli aeroporti.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. La tabella *A* allegata alla legge 23 dicembre 1980, n. 930, è integrata, a decorrere dal 1° gennaio 1991, con gli aeroporti di Firenze-Peretola e Pescara, rispettivamente inseriti nella V e nella III classe.

2. L'assunzione, da parte del Ministero dell'interno, del servizio antincendi negli aeroporti di cui al comma 1 è comunque subordinata alla disponibilità dei mezzi, dei materiali tecnici e delle infrastrutture definitive, nonché al previo espletamento delle procedure per il reclutamento e l'addestramento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco a tal fine occorrente. Fino ad allora, e comunque non oltre il 31 dicembre 1991, l'espletamento del servizio antincendi negli aeroporti di cui al comma 1 prosegue con le modalità in atto.

3. Nell'aeroporto di Grosseto il servizio antincendi continua ad essere espletato dall'Aeronautica militare.

Art. 2.

1. Negli aeroporti di cui alla tabella *A* allegata alla citata legge n. 930 del 1980, come integrata dal comma 1 dell'articolo 1 della presente legge, i locali per i servizi antincendi, articolati in servizi di soccorso, in servizi di supporto e in servizi ausiliari, nonché gli impianti tecnologici relativi a tali locali e le attrezzature e le infrastrutture per l'addestramento specifico del personale, sono apprestati direttamente dal Ministero dell'interno per gli aeroporti a gestione statale e dal gestore per gli aeroporti in concessione. In quest'ultimo caso, i suddetti locali, attrezzature e infrastrutture sono assegnati in uso, a titolo gratuito, al Ministero dell'interno.

2. Negli aeroporti a gestione statale le infrastrutture esistenti, attualmente assegnate in uso governativo al Ministero dei trasporti, vengono assegnate, allo stesso titolo, dal Ministero delle finanze al Ministero dell'interno.

3. Per tutti gli aeroporti a gestione statale di cui alla tabella *A* allegata alla citata legge n. 930 del 1980, come integrata dal comma 1 dell'articolo 1 della presente legge,

i progetti di massima per la costruzione e la ristrutturazione dei locali e degli impianti di cui al comma 1 del presente articolo sono elaborati dalla Direzione generale della protezione civile e dei servizi antincendi del Ministero dell'interno; per gli aeroporti in concessione sia i progetti di massima che quelli definitivi sono approvati dalla medesima direzione generale.

4. Il Ministero delle finanze assegna al Ministero dell'interno, in uso governativo, le aree necessarie attualmente utilizzate allo stesso titolo dal Ministero dei trasporti, al quale continuano a far carico i sistemi di interconnessione e di comunicazione anche viaria per quanto concerne gli allacciamenti con le zone operative e la viabilità aeroportuale.

5. Negli aeroporti in concessione le infrastrutture mancanti, sostitutive o integrative e le ristrutturazioni, richieste dalla Direzione generale della protezione civile e dei servizi antincendi del Ministero dell'interno, sono completate, a cura dei rispettivi gestori, entro cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, secondo un programma elaborato dalla predetta direzione generale.

6. Le spese, relative ai locali, agli impianti e alle infrastrutture di cui al comma 1 del presente articolo, per le costruzioni, le ristrutturazioni, la manutenzione ordinaria e straordinaria, l'arredamento tecnico e logistico, nonché per il condizionamento integrale, le pulizie, le utenze dell'energia elettrica, dell'acqua, del gas, dei telefoni e dello sgombero dei rifiuti, sono a carico, rispettivamente, del Ministero dell'interno negli aeroporti a gestione statale, e del gestore negli aeroporti in concessione.

7. Agli oneri derivanti dal presente articolo, a carico del Ministero dell'interno, si provvede per il 1991 entro i limiti stabiliti dall'articolo 7, comma 1.

Art. 3.

1. In via eccezionale, tenuto conto della indifferibilità ed urgenza delle opere di cui all'articolo 2, e per la durata di un quinquennio dalla data di entrata in vigore della presente legge, i progetti elaborati dalla Direzione generale della protezione civile e dei servizi antincendi del Ministero dell'interno, nonché i contratti, gli atti di concessione e le convenzioni per la esecuzione dei lavori, per le provviste e per le forniture inerenti all'attuazione degli adempimenti di cui all'articolo 2, quali che siano le modalità con cui si sia provveduto ad aggiudicare la fornitura, la provvista o il lavoro, sono approvati dal Ministero dell'interno anche in mancanza dei preventivi pareri previsti dalle disposizioni vigenti, qualora tali pareri non siano espressi entro il termine di trenta giorni dalla richiesta. Per i suddetti lavori, provviste e forniture è altresì consentito, entro il limite massimo di spesa di lire 700 milioni, il ricorso alla trattativa privata, anche in deroga alle norme sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, purché compatibilmente con le direttive della Comunità economica europea.

2. L'approvazione del progetto di massima equivale a dichiarazione di pubblica utilità e di indifferibilità delle opere.

3. Gli incarichi per la direzione dei lavori e per i collaudi sono conferiti con decreto del Ministro dell'interno e sono compensati in base alla normativa vigente.

4 Il controllo di legittimità sugli atti concernenti l'esecuzione dei lavori, le provviste e le forniture di cui al presente articolo è esercitato in via successiva. Non sono comunque derogabili le disposizioni della legge 13 settembre 1982, n. 646, e successive modificazioni e integrazioni.

Art. 4.

1. Le abilitazioni di cui all'articolo 3 della citata legge n. 930 del 1980 sono rilasciate dal servizio ispettivo antincendi aeroportuale e portuale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

2. Ai fini degli adempimenti di cui al decreto del Ministro dell'interno 30 settembre 1985, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 259 del 4 novembre 1985, le modalità di pagamento delle prestazioni rese dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco, di cui alla legge 26 luglio 1965, n. 966, e successive modificazioni e integrazioni, possono prevedere l'accorpamento semestrale o annuale dei pagamenti medesimi. Fino all'adozione del regolamento di cui al primo comma dell'articolo 2 della legge 8 agosto 1985, n. 425, l'entità del deposito provvisorio, di cui all'ultimo comma dell'articolo 3 e all'articolo 6 della citata legge n. 966 del 1965, è commisurata alle prestazioni effettuate nel semestre o nell'anno precedente.

3. Le disposizioni tecniche di cui al quarto comma dell'articolo 687 del codice della navigazione, per quanto concerne il servizio antincendi negli aeroporti, sono emanate con decreto del Ministro dell'interno, sentito il Ministro dei trasporti.

Art. 5.

1. L'articolo 4 della citata legge n. 930 del 1980 è abrogato.

Art. 6.

1. Nel primo comma dell'articolo 10 del regolamento concernente «norme sui servizi di prevenzione incendi» in esecuzione dell'articolo 2 della legge 18 luglio 1980,

n. 406, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577, le parole «da tre esperti, designati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale;» sono sostituite dalle seguenti: «da tre esperti, designati dalle confederazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale;»

Art. 7.

1. All'onere relativo al completamento, alla ristrutturazione, all'integrazione e alla costruzione delle infrastrutture di cui all'articolo 2, in ragione di lire 4.000 milioni per l'anno 1991, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1991-1993, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1991, all'uopo utilizzando l'accantonamento «Modifiche alla legge n. 930 del 1980, recante norme sui servizi antincendi negli aeroporti».

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 8.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 2 dicembre 1991

COSSIGA

ANDREOTTI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

SCOTTI *Ministro dell'interno*

Visto, *il Guardasigilli:* MARTELLI

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Nota all'art. 1:

— Il testo della tabella *A* allegata alla legge n. 930/1980 recante: «Norme sui servizi antincendi negli aeroporti e sui servizi di supporto tecnico ed amministrativo-contabile del Corpo nazionale dei vigili del fuoco», come modificata dal presente articolo, è il seguente:

«CLASSIFICAZIONE DEGLI AEROPORTI NAZIONALI AI FINI DEL SERVIZIO ANTINCENDI

I Classe

1) Roma-Fiumicino
2) Milano-Malpensa (Varese)

II Classe

1) Milano-Linate
2) Roma-Ciampino
3) Palermo-Punta Raisi

III Classe

1) Catania
2) Genova
3) Napoli
4) Rimini
5) Torino
6) Venezia-Tessera
7) *Pescara*

IV Classe

1) Alghero
2) Bari
3) Bologna
4) Brindisi
5) Cagliari
6) Lamezia Terme
7) Olbia
8) Pisa
9) Ronchi dei Legionari
10) Verona

V Classe

1) Crotone
2) Falconara
3) Forlì
4) Lampedusa
5) Orio al Serio
6) Pantelleria
7) Reggio Calabria
8) Trapani
9) Treviso
10) *Firenze-Peretola*».

Nota all'art. 2:

— Per il testo della tabella *A* allegata alla legge n. 930/1980 vedasi la nota all'art. 1.

Nota all'art. 3:

— La legge n. 646/1982 reca: «Disposizioni in materia di misure di prevenzione di carattere patrimoniale ed integrazioni alle leggi 27 dicembre 1956, n. 1423, 10 febbraio 1962, n. 57 e 31 maggio 1965, n. 575. Istituzione di una commissione parlamentare sul fenomeno della mafia».

Note all'art. 4:

— Il testo dell'art. 3 della legge n. 930/1980 è così formulato:

«Art. 3. — Negli aeroporti non compresi nella tabella *A* l'espletamento del servizio antincendi è assicurato, a proprie cure e spese, dai titolari della licenza di cui all'art. 788 del codice della

navigazione, i quali abbiano la loro base operativa nell'aeroporto, o dagli enti pubblici o privati che abbiano in gestione l'aerostazione passeggeri o merci, con personale in possesso di apposita abilitazione, rilasciata dall'ispettore regionale o interregionale dei vigili del fuoco previo accertamento della sussistenza di adeguati requisiti di idoneità e di capacità tecnica. Le modalità per il conseguimento dell'abilitazione sono stabilite con decreto del Ministro dell'interno. Le spese per l'addestramento del personale ai fini del conseguimento dell'abilitazione sono a carico dei titolari o degli enti sopra indicati.

Nel caso in cui in un medesimo aeroporto l'attività aerea sia gestita da più enti, questi dovranno consorziarsi ai fini dell'espletamento dei servizi antincendi.

Il Ministero dell'interno determina la dotazione minima di personale e la consistenza e le caratteristiche dei mezzi da adibire al servizio antincendi negli aeroporti di cui al primo comma.

La responsabilità della regolarità e dell'efficienza dei servizi antincendi nell'ambito dell'aeroporto compete al titolare della licenza o all'ente di cui al primo comma. Ove, in sede dell'accertamento all'atto dell'attivazione del servizio antincendi, il Ministero dell'interno riscontri inadempienze o difformità rispetto a quanto stabilito con le determinazioni di cui al precedente comma, non si farà luogo all'emanazione di apposito decreto ministeriale istitutivo del servizio antincendi.

Nel caso che la prestazione del servizio venga effettuata in favore di terzi, a questi sarà richiesto un corrispettivo la cui tariffa è sottoposta all'approvazione del Ministero dei trasporti quando il servizio stesso viene richiesto nel prevalente interesse del privato. Le prestazioni in favore degli aeromobili appartenenti allo Stato sono effettuate gratuitamente».

— Il D.M. 30 settembre 1985 reca: «Disposizioni da osservarsi durante il rifornimento di carburante agli aeromobili».

— La legge n. 966/1965 reca: «Disciplina delle tariffe, delle modalità di pagamento e dei compensi al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco per i servizi di pagamento». Si trascrive il testo dell'ultimo comma dell'art. 3 e dell'art. 6 della predetta legge:

«Art. 3, ultimo comma. — Le domande per ottenere le prestazioni facoltative indicate nel presente articolo, da compilarsi nella forma prevista nell'apposito modello allegato n. 4, sono presentate al direttore del Centro studi ed esperienze o al comandante provinciale competente per territorio, i quali, ove riconoscano la possibilità di accogliere le richieste, dispongono l'esecuzione delle prestazioni, previa costituzione del deposito provvisorio di cui al successivo articolo 6».

«Art. 6. — La domanda per ottenere le prestazioni di cui ai precedenti articoli 2 e 3 deve essere corredata dalla quietanza di versamento presso la locale sezione di tesoreria dello Stato, comprovante la costituzione di un deposito provvisorio, ai sensi degli articoli 592 e seguenti del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato 23 maggio 1924, n. 827, per una somma corrispondente al presuntivo costo del servizio richiesto, calcolato secondo le tariffe indicate nelle tabelle di cui agli allegati numeri 1, 2 e 3 annessi alla presente legge, in base alla durata del servizio, ai mezzi da impiegare, al materiale occorrente, alle indennità orarie ed alle eventuali indennità di missione spettanti al personale che dovrà effettuare le prestazioni.

Il versamento in Tesoreria è eseguito direttamente dagli interessati nei modi stabiliti dall'art. 230 del citato regolamento ovvero nei modi indicati dall'art. 2 del regio decreto-legge 22 dicembre 1927, n. 2609.

L'esecuzione del servizio è subordinata all'avvenuto versamento del deposito provvisorio da parte del richiedente nella misura stabilita dal comandante provinciale o dal direttore del Centro studi ed esperienze secondo i criteri indicati nel precedente primo comma».

— Il testo dell'art. 2 della legge n. 425/1985 (Nuove modalità di contabilizzazione dei versamenti effettuati ai sensi della legge 26 luglio 1965, n. 966, per i servizi resi dai vigili del fuoco) è così formulato:

«Art. 2. — Le modalità di cui all'art. 1 saranno stabilite con regolamento da approvarsi con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri e udito il parere del Consiglio di Stato, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro».

— Il testo del quarto comma dell'art. 687 del codice della navigazione è così formulato: «Il Ministro dei trasporti è autorizzato ad emanare, con propri decreti, le conseguenti disposizioni tecniche concernenti le materie sopraelencate».

Nota all'art. 5:

— Il testo dell'art. 4 della legge n. 930/1980, come modificato dal presente articolo, è il seguente:

«Art. 4. — Negli aeroporti di cui all'allegata tabella *A*, i locali e gli impianti fissi per i servizi antincendi, ivi comprese le autorimesse, le annesse officine e le attrezzature per l'addestramento specifico del personale, sono apprestati dal Ministero dei trasporti per gli aeroporti a gestione statale e dal gestore per gli aeroporti in concessione e dati in uso, a titolo gratuito, al Ministero dell'interno.

I progetti per la costruzione e la ristrutturazione dei locali e degli impianti di cui al comma precedente sono redatti d'intesa con il Ministero dell'interno ai fini della migliore rispondenza alle esigenze dei servizi antincendi. Per gli aeroporti militari aperti al traffico civile tali progetti sono redatti d'intesa anche con il Ministero della difesa».

Il comma abrogato era così formulato: «La spesa per la manutenzione ordinaria e straordinaria, nonché le spese per i servizi telefonici, per il condizionamento estivo ed invernale, per l'energia elettrica, acqua, gas, pulizia e quelle per l'arredamento dei locali di cui al primo comma sono a carico, rispettivamente, del Ministero dei trasporti negli aeroporti a gestione statale e del gestore negli aeroporti dati in concessione».

Note all'art. 6:

— Il testo del primo comma dell'art. 10 del regolamento concernente l'espletamento dei servizi di prevenzione e di vigilanza antincendi, approvato con D.P.R. n. 577/1982, come modificato dal presente articolo, è il seguente:

«È istituito, con decreto del Ministro dell'interno, il comitato centrale tecnico-scientifico per la prevenzione incendi, avente i compiti indicati nel successivo art. 11 e composto:

dall'ispettore generale capo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, che lo presiede;

da un dirigente degli organi tecnici centrali del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;

dal direttore del centro studi ed esperienze antincendi;

da tre dirigenti scelti fra gli ispettori regionali e aeroportuali;

da un funzionario dirigente amministrativo della Direzione generale della protezione civile e dei servizi antincendi del Ministero dell'interno;

da un esperto designato dal Consiglio nazionale delle ricerche;

da un funzionario designato dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

da un rappresentante dell'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro;

da un funzionario designato dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

da un tecnico designato dal Ministero dei lavori pubblici;

da un ingegnere designato dal consiglio nazionale dell'Ordine degli ingegneri;

da un architetto designato dal consiglio nazionale dell'Ordine degli architetti;

da quattro esperti, designati rispettivamente dalle confederazioni dell'industria, del commercio, dell'agricoltura e dell'artigianato, maggiormente rappresentative sul piano nazionale;

da un esperto designato dall'Associazione nazionale delle imprese assicuratrici (ANIA);

da tre esperti, designati dalle confederazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale;

da un rappresentante della "piccola industria" ed uno della "proprietà edilizia"».

— Il testo dell'art. 2 della legge n. 406/1980 (Norme sulle attività alberghiere esistenti. Disposizioni per la prevenzione incendi) è il seguente:

«Art. 2. — Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge sarà provveduto con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentite le competenti commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, alla emanazione delle disposizioni intese a regolare l'espletamento dei servizi di prevenzione e di vigilanza antincendi, da assolversi dai vari organi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco ai sensi delle leggi 27 dicembre 1941, n. 1570, 13 maggio 1961, n. 469 e 26 luglio 1965, n. 966, nonché del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547.

Successivamente all'entrata in vigore della legge di recepimento dell'emananda direttiva della Comunità europea di cui all'art. 1, sarà provveduto agli occorrenti adeguamenti delle disposizioni previste dal precedente comma».

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 1777):

Presentato dall'on. SOSPIRI il 22 ottobre 1987.

Assegnato alla IX commissione (Trasporti), in sede referente, il 3 ottobre 1988, con pareri delle commissioni I, V, VIII e XI.

Assegnato nuovamente alla IX commissione, in sede legislativa, il 7 marzo 1991.

Esaminato dalla IX commissione, in sede legislativa, il 16 maggio 1991, 30 luglio 1991 e approvato il 31 luglio 1991, in un testo unificato con atti numeri 4363 (d'iniziativa del consiglio regionale dell'Abruzzo) e 5383 (d'iniziativa del Ministro dell'interno SCOTTI).

Senato della Repubblica (atto n. 2966):

Assegnato alla 1ª commissione (Affari costituzionali), in sede deliberante, il 19 settembre 1991, con pareri delle commissioni 4ª, 5ª, 6ª e 8ª.

Esaminato dalla 1ª commissione e approvato, con modificazioni, il 3 ottobre 1991.

Camera dei deputati (atto n. 1777-4363-5383/*B*):

Assegnato alla IX commissione (Trasporti), in sede legislativa, il 7 novembre 1991, con pareri delle commissioni I, V, VIII e XI.

Esaminato dalla IX commissione il 12 novembre 1991 e approvato il 14 novembre 1991.

91G0435

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 17 ottobre 1991.

Scioglimento del consiglio comunale di Crosia.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che il consiglio comunale di Crosia (Cosenza) a seguito delle dimissioni del sindaco, che hanno comportato la decadenza dell'intera giunta, non ha provveduto, nei termini di legge, a ricostituire gli organi di amministrazione dell'ente, negligendo così un preciso adempimento prescritto dalla legge, di carattere essenziale ai fini del funzionamento dell'amministrazione;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 1, della legge 8 giugno 1990, n. 142;

Visto il decreto del prefetto di Cosenza numero 3893/13.1/Gab. del 10 settembre 1991, con il quale il consiglio sopracitato è stato sospeso;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Crosia (Cosenza) è sciolto.

Art. 2.

Il rag. Vincenzo Liguori è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta municipale ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 17 ottobre 1991

COSSIGA

SCOTTI, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Crosia (Cosenza) si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate dal sindaco in data 6 luglio 1991, che hanno comportato la decadenza dell'intera giunta.

Il consiglio suddetto si è dimostrato incapace di provvedere alla ricostituzione dei normali organi di amministrazione dell'ente; infatti, le sedute del 29 luglio, 31 agosto e 3 settembre 1991 risultavano infruttuose.

Scaduto, pertanto, il termine assegnato dalla legge 8 giugno 1990, n. 142 e constatato che non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi per la mancata elezione del sindaco e della giunta, il prefetto di Cosenza ha proposto lo scioglimento del consiglio stesso, del quale ha disposto, intanto, la sospensione, con la conseguente nomina di un commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerata la carenza del suddetto consiglio comunale in ordine ad un tassativo adempimento prescritto dalla legge di carattere essenziale ai fini del funzionamento dell'amministrazione, si ritiente che nella specie ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Crosia (Cosenza) ed alla nomina di un commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune nella persona del rag. Vincenzo Liguori.

Roma, 15 ottobre 1991

Il Ministro dell'interno: SCOTTI

91A5314

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 ottobre 1991.

Scioglimento del consiglio comunale di Aradeo.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nel comune di Aradeo (Lecce), a causa delle dimissioni presentate da diciotto consiglieri su venti assegnati dalla legge, non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 2, della legge 8 giugno 1990, n. 142;

Visto il decreto del prefetto di Lecce numero 2309/13.1/Gab. del 16 settembre 1991, con il quale il consiglio sopracitato è stato sospeso;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Aradeo (Lecce) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Giacomo Taveri è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta municipale ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 28 ottobre 1991

COSSIGA

SCOTTI, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Aradeo (Lecce) — al quale la legge assegna venti membri — si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate da diciotto consiglieri, delle quali il consiglio stesso ha preso atto con deliberazione n. 81 del 12 settembre 1991.

Il prefetto di Lecce, ritenendo essersi verificata l'ipotesi prevista dal comma 1, lettera *b)*, n. 2, dell'art. 39 della legge 8 giugno 1990, n. 142, ha proposto lo scioglimento del consiglio sopracitato disponendone, nel contempo, la sospensione, con la conseguente nomina di un commissario per la provvisoria gestione del comune.

Si ritiene che, nella specie, non potendo essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi del suddetto comune, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Aradeo (Lecce) ed alla nomina di un commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott. Giacomo Taveri.

Roma, 25 ottobre 1991

Il Ministro dell'interno: SCOTTI

91A5315

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 ottobre 1991.

Scioglimento del consiglio comunale di Pescosansonesco.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che il consiglio comunale di Pescosansonesco (Pescara), a seguito delle dimissioni del sindaco non ha provveduto, nei termini di legge, a ricostituire gli organi di amministrazione dell'ente, negligendo così un preciso adempimento prescritto dalla legge, di carattere essenziale ai fini del funzionamento dell'amministrazione;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 1, della legge 8 giugno 1990, n. 142;

Visto il decreto del prefetto di Pescara n. 9723/Sett. I del 23 settembre 1991, con il quale il consiglio sopracitato è stato sospeso;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Pescosansonesco (Pescara) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Antonio Cozzolino è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta municipale ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 28 ottobre 1991

COSSIGA

SCOTTI, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Pescosansonesco (Pescara), si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate dal sindaco in data 13 luglio 1991, che hanno comportato la decadenza dell'intera giunta.

Il consiglio suddetto si è dimostrato incapace di provvedere alla ricostituzione dei normali organi di amministrazione dell'ente; infatti, le sedute del 23 e 30 agosto e dell'11 settembre 1991 risultavano infruttuose.

Scaduto, pertanto, il termine assegnato dalla legge 8 giugno 1990, n. 142, e constatato che non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi per la mancata elezione del sindaco e della giunta, il prefetto di Pescara ha proposto lo scioglimento del consiglio stesso, del quale ha disposto, intanto, la sospensione, con la conseguente nomina di un commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerata la carenza del suddetto comune in ordine ad un tassativo adempimento prescritto dalla legge, di carattere essenziale ai fini del funzionamento dell'amministrazione, si ritiene che nella specie ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Pescosansonesco (Pescara) ed alla nomina di un commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott. Antonio Cozzolino.

Roma, 25 ottobre 1991

Il Ministro dell'interno: SCOTTI

91A5316

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 ottobre 1991.

Scioglimento del consiglio comunale di Castrignano del Capo.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nel comune di Castrignano del Capo (Lecce), a causa delle dimissioni presentate da tredici consiglieri su venti assegnati dalla legge, non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 2, della legge 8 giugno 1990, n. 142;

Visto il decreto del prefetto di Lecce n. 2309/13.1/Gab. del 30 settembre 1991, con il quale il consiglio comunale sopracitato è stato sospeso;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Castrignano del Capo (Lecce) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Nicola Russo è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta municipale ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 28 ottobre 1991

COSSIGA

SCOTTI, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Castrignano del Capo (Lecce) — al quale la legge assegna venti membri — si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate da tredici consiglieri, delle quali il consiglio stesso ha preso atto con deliberazione n. 35 del 27 settembre 1991.

Il prefetto di Lecce, ritenendo essersi verificata l'ipotesi prevista dal comma 1, lettera *b)*, n. 2, dell'art. 39 della legge 8 giugno 1990, n. 142, ha proposto lo scioglimento del consiglio sopracitato disponendone, nel contempo, la sospensione, con la conseguente nomina di un commissario per la provvisoria gestione del comune.

Si ritiene che, nella specie, non potendo essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi del suddetto comune, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Castrignano del Capo (Lecce) ed alla nomina di un commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott. Nicola Russo.

Roma, 25 ottobre 1991

Il Ministro dell'interno: SCOTTI

91A5317

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 ottobre 1991.

Scioglimento del consiglio comunale di Roccastrada.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che il consiglio comunale di Roccastrada (Grosseto), a seguito delle dimissioni del sindaco e della giunta, non ha provveduto, nei termini di legge, a ricostituire gli organi di amministrazione dell'ente, negligendo così un preciso adempimento prescritto dalla legge, di carattere essenziale ai fini del funzionamento dell'amministrazione;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 1, della legge 8 giugno 1990, n. 142;

Visto il decreto del prefetto di Grosseto n. 2310/Gab. del 2 ottobre 1991, con il quale il consiglio sopracitato è stato sospeso;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Roccastrada (Grosseto) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Ilario Marone è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta municipale ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 28 ottobre 1991

COSSIGA

SCOTTI, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Roccastrada (Grosseto) — al quale la legge assegna trenta membri — si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate dal sindaco e dalla giunta nella seduta del 27 luglio 1991, alla cui sostituzione il consiglio stesso si è dimostrato incapace di provvedere.

Infatti, le sedute del 3, 18 e 23 settembre 1991 risultavano infruttuose ai fini della costituzione dei normali organi di amministrazione dell'ente.

Scaduto, pertanto, il termine assegnato dalla legge 8 giugno 1990, n. 142 e constatato che non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi per la mancata elezione del sindaco e della giunta, il prefetto di Grosseto ha proposto lo scioglimento del consiglio stesso del quale ha disposto, intanto, la sospensione, con la conseguente nomina di un commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerata la persistente carenza del suddetto consiglio comunale in ordine ad un tassativo adempimento prescritto dalla legge di carattere essenziale ai fini del funzionamento dell'amministrazione, si ritiene che nella specie ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto col quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Roccastrada (Grosseto) ed alla nomina di un commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott. Ilario Marone.

Roma, 25 ottobre 1991

Il Ministro dell'interno: SCOTTI

91A5318

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 ottobre 1991.

Scioglimento del consiglio comunale di Diso.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che il consiglio comunale di Diso (Lecce), non è riuscito a provvedere alla elezione del sindaco e della giunta, negligendo così un preciso adempimento prescritto dalla legge, di carattere essenziale ai fini del funzionamento dell'amministrazione;

Considerato, altresì, che a causa delle dimissioni presentate da dieci consiglieri su venti assegnati dalla legge, non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 1 e n. 2, della legge 8 giugno 1990, n. 142;

Visto il decreto del prefetto di Lecce n. 1752/13.1/Gab. del 16 settembre 1991, con il quale il consiglio sopracitato è stato sospeso;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Diso (Lecce) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Beniamino Margiotta è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta municipale ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 28 ottobre 1991

COSSIGA

SCOTTI, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Diso (Lecce) si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate, in tempi diversi, dal sindaco e da quattro assessori, che hanno comportato la decadenza dell'intera giunta.

Il consiglio suddetto si è dimostrato incapace di provvedere alla ricostituzione dei normali organi di amministrazione dell'ente; infatti, le sedute del 24 luglio e del 6 e 11 settembre 1991 risultavano infruttuose.

Peraltro, nella stessa data dell'11 settembre 1991, dieci dei venti consiglieri assegnati al comune per la legge rassegnavano le dimissioni.

Il prefetto di Lecce ritenendo essersi verificate le ipotesi previste dal comma 1, lettera *b*), n. 1 e n. 2 dell'art. 39 della legge 8 giugno 1990, n. 142, ha proposto lo scioglimento del consiglio sopracitato disponendone, nel contempo, la sospensione, con la conseguente nomina di un commissario per la provvisoria gestione del comune.

Si ritiene che, nella specie, non potendo essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi del suddetto comune, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Diso (Lecce) ed alla nomina di un commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott. Beniamino Margiotta.

Roma, 25 ottobre 1991

Il Ministro dell'interno: SCOTTI

91A5319

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 ottobre 1991.

Scioglimento del consiglio comunale di Sannicola.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che il consiglio comunale di Sannicola (Lecce), non è riuscito a provvedere alla elezione del sindaco e della giunta, negligendo così un preciso adempimento prescritto dalla legge, di carattere essenziale ai fini del funzionamento dell'amministrazione;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 1, della legge 8 giugno 1990, n. 142;

Visto il decreto del prefetto di Lecce n. 2282/13.1/Gab. del 26 settembre 1991, con il quale il consiglio sopracitato è stato sospeso;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Sannicola (Lecce) è sciolto.

Art. 2.

Il rag. Mario Miglietta è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta municipale ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 28 ottobre 1991

COSSIGA

SCOTTI, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Sannicola (Lecce) — al quale la legge assegna venti membri — rinnovato nelle consultazioni elettorali del 14 e 15 luglio 1991, non ha provveduto alla elezione del sindaco e della giunta nel termine di sessanta giorni prescritti dalla legge, decorrente dalla data di proclamazione degli eletti svoltasi il 27 luglio 1991.

Infatti, le sedute del 1° agosto e dell'11 e 21 settembre 1991, risultavano infruttuose ai fini della costituzione dei normali organi di amministrazione dell'ente.

Scaduto, pertanto, il termine assegnato dalla legge 8 giugno 1990, n. 142 e constatato che non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi per la mancata elezione del sindaco e della giunta, il prefetto di Lecce ha proposto lo scioglimento del consiglio stesso, del quale ha disposto, intanto, la sospensione, con la conseguente nomina di un commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerata la carenza del suddetto consiglio comunale in ordine ad un tassativo adempimento prescritto dalla legge di carattere essenziale ai fini del funzionamento dell'amministrazione, si ritiene che nella specie ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Sannicola (Lecce) ed alla nomina di un commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune nella persona del rag. Mario Miglietta.

Roma, 25 ottobre 1991

Il Ministro dell'interno: SCOTTI

91A5320

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 ottobre 1991.

Scioglimento del consiglio comunale di Serramezzana.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che il consiglio comunale di Serramezzana (Salerno), a seguito delle dimissioni del sindaco e di un assessore, che hanno comportato la decadenza dell'intera giunta, non ha provveduto, nei termini di legge, a ricostituire gli organi di amministrazione dell'ente, negligendo così un preciso adempimento prescritto dalla legge, di carattere essenziale ai fini del funzionamento dell'amministrazione;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 1, della legge 8 giugno 1990, n. 142;

Visto il decreto del prefetto di Salerno numero 13.4.5200/Gab. del 10 settembre 1991, con il quale il consiglio sopracitato è stato sospeso;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Serramezzana (Salerno) è sciolto.

Art. 2.

La dott.ssa Marisa Di Vito è nominata commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta municipale ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 29 ottobre 1991

COSSIGA

SCOTTI, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Serramezzana (Salerno) si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate dal sindaco e da un assessore, acquisite al protocollo dell'ente rispettivamente in data 8 e 9 luglio 1991, che hanno comportato la decadenza dell'intera giunta e della conseguente incapacità del consiglio stesso a provvedere alla ricostituzione dei normali organi di amministrazione del comune.

Scaduto il termine assegnato dalla legge 8 giugno 1990, n. 142, e constatato che non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi per la mancata elezione del sindaco e della giunta, il prefetto di Salerno ha proposto lo scioglimento del consiglio stesso del quale ha disposto, intanto, la sospensione, con la conseguente nomina di un commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerata la carenza del suddetto consiglio comunale in ordine ad un tassativo adempimento prescitto dalla legge di carattere essenziale ai fini del funzionamento dell'amministrazione, si ritiene che nella specie ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Serramezzana (Salerno) ed alla nomina di un commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune nella persona della dott.ssa Marisa Di Vito.

Roma, 25 ottobre 1991

Il Ministro dell'interno: SCOTTI

91A5321

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 ottobre 1991.

Scioglimento del consiglio comunale di Chioggia.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che il consiglio comunale di Chioggia (Venezia), a seguito delle dimissioni del sindaco e della giunta, non ha provveduto, nei termini di legge, a ricostituire gli organi di amministrazione dell'ente, negligendo così un preciso adempimento prescritto dalla legge, di carattere essenziale ai fini del funzionamento dell'amministrazione;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 1, della legge 8 giugno 1990, n. 142;

Visto il decreto del prefetto di Venezia n. 8/Gab/90 del 10 ottobre 1991, con il quale il consiglio sopracitato è stato sospeso;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Chioggia (Venezia) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Alberto De Muro è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta municipale ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 29 ottobre 1991

COSSIGA

SCOTTI, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Chioggia (Venezia) — al quale la legge assegna quaranta membri — si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate dal sindaco e dalla giunta nella seduta del 29 luglio 1991, alla cui sostituzione il consiglio stesso si è dimostrato incapace di provvedere.

Infatti, le sedute del 24, 25 e 27 settembre 1991, risultavano infruttuose ai fini della costituzione dei normali organi di amministrazione dell'ente.

Scaduto, pertanto, il termine assegnato dalla legge 8 giugno 1990, n. 142, e constatato che non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi per la mancata elezione del sindaco e della giunta, il prefetto di Venezia ha proposto lo scioglimento del consiglio stesso del quale ha disposto, intanto, la sospensione, con la conseguente nomina di un commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerata la persistente carenza del suddetto consiglio comunale in ordine ad un tassativo adempimento prescritto dalla legge di carattere essenziale ai fini del funzionamento dell'amministrazione, si ritiene che nella specie ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Chioggia (Venezia) ed alla nomina di un commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott. Alberto De Muro.

Roma, 25 ottobre 1991

Il Ministro dell'interno: SCOTTI

91A5322

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 ottobre 1991.

Scioglimento del consiglio comunale di San Giovanni in Fiore.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che il consiglio comunale di San Giovanni in Fiore (Cosenza), a seguito delle dimissioni del sindaco e della giunta, non ha provveduto, nei termini di legge, a ricostituire gli organi di amministrazione dell'ente, negligendo così un preciso adempimento prescritto dalla legge, di carattere essenziale ai fini del funzionamento dell'amministrazione;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 1, della legge 8 giugno 1990, n. 142;

Visto il decreto del prefetto di Cosenza numero 4272/13.1/Gab. del 30 settembre 1991, con il quale il consiglio sopracitato è stato sospeso;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di San Giovanni in Fiore (Cosenza) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Sandro Calvosa è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta municipale ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 29 ottobre 1991

COSSIGA

SCOTTI, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di San Giovanni in Fiore (Cosenza) si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate dal sindaco e dalla giunta il 31 luglio 1991, alla cui sostituzione il consiglio stesso si è dimostrato incapace di provvedere.

Infatti, le sedute del 27, 28 e 29 settembre 1991, risultavano infruttuose ai fini della costituzione dei normali organi di amministrazione dell'ente.

Scaduto, pertanto, il termine assegnato dalla legge 8 giugno 1990, n. 142, e constatato che non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi per la mancata elezione del sindaco e della giunta, il prefetto di Cosenza ha proposto lo scioglimento del consiglio stesso del quale ha disposto, intanto, la sospensione, con la conseguente nomina di un commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerata la persistente carenza del suddetto consiglio comunale in ordine ad un tassativo adempimento prescritto dalla legge di carattere essenziale ai fini del funzionamento dell'amministrazione, si ritiene che nella specie ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di San Giovanni in Fiore (Cosenza) ed alla nomina di un commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott. Sandro Calvosa.

Roma, 25 ottobre 1991

Il Ministro dell'interno: SCOTTI

91A5323

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 ottobre 1991.

Scioglimento del consiglio comunale di Positano.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che il consiglio comunale di Positano (Salerno), a causa delle dimissioni presentate da undici consiglieri su venti assegnati dalla legge, non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 2, della legge 8 giugno 1990, n. 142;

Visto il decreto del prefetto di Salerno numero 13.4.5241/Gab. del 12 settembre 1991 con il quale il consiglio comunale sopracitato è stato sospeso;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Positano (Salerno) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Francesco Sperti è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta municipale ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 29 ottobre 1991

COSSIGA

SCOTTI, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Positano — al quale la legge assegna venti membri — si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate da undici consiglieri, in data 9 e 11 settembre 1991.

Il prefetto di Salerno ritenendo essersi verificata l'ipotesi prevista dal comma 1, lettera *b*), n. 2, dell'art. 39 della legge 8 giugno 1990, n. 142, ha proposto lo scioglimento del consiglio sopracitato disponendone, nel contempo, la sospensione, con la conseguente nomina di un commissario per la provvisoria gestione dell'ente.

Si ritiene che, nella specie, non potendo essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi del suddetto consesso, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Positano (Salerno) ed alla nomina di un commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott. Francesco Sperti.

Roma, 25 ottobre 1991

Il Ministro dell'interno: SCOTTI

91A5324

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 ottobre 1991.

Scioglimento del consiglio comunale di Orta di Atella.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nel comune di Orta di Atella (Caserta), a causa delle dimissioni presentate da ventisette consiglieri su trenta assegnati dalla legge, non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 2, della legge 8 giugno 1990, n. 142;

Visto il decreto del prefetto di Caserta numero 6802/13/1/Gab. del 30 settembre 1991, con il quale il consiglio comunale sopracitato è stato sospeso;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Orta di Atella (Caserta) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Giuseppe La Motta è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta municipale ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 29 ottobre 1991

COSSIGA

SCOTTI, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Orta di Atella (Caserta) — al quale la legge assegna trenta membri — si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate dapprima da ventidue consiglieri in data 28 settembre 1991 e, successivamente, delle dimissioni di altri cinque consiglieri il 30 settembre 1991.

In precedenza, peraltro, in data 2, 9 e 26 agosto 1991 il sindaco e quattro assessori avevano rassegnato le dimissioni dalla carica.

Il prefetto di Caserta, ritenendo essersi verificata l'ipotesi prevista dal comma 1, lettera *b)*, n. 2, dell'art. 39 della legge 8 giugno 1990, n. 142, ha proposto lo scioglimento del consiglio sopracitato disponendone nel contempo, la sospensione.

Si ritiene che, nella specie, non potendo essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi del suddetto consesso, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Orta di Atella (Caserta) ed alla nomina di un commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott. Giuseppe La Motta.

Roma, 25 ottobre 1991

Il Ministro dell'interno: SCOTTI

91A5325

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 ottobre 1991.

Sostituzione di un componente la commissione straordinaria per la gestione del comune di Marano.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il proprio decreto in data 30 settembre 1991 con il quale, ai sensi dell'art. 1 del decreto-legge 31 maggio 1991, n. 164, convertito nella legge 22 luglio 1991, n. 221, è stato disposto lo scioglimento del consiglio comunale di Marano (Napoli) per la durata di diciotto mesi e la nomina di una commissione straordinaria per la provvisoria gestione dell'ente, composta dal dott. Roberto Amato, dal dott. Ugo Del Matto e dal dott. Giuseppe Canale;

Considerato che il dott. Ugo Del Matto non ha potuto accettare l'incarico e che pertanto si rende necessario provvedere alla sua sostituzione;

Vista la proposta del Ministro dell'interno;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri del 25 ottobre 1991;

Decreta:

Il dott. ing. Enrico Della Gatta, funzionario direttivo del Ministero dei lavori pubblici, è nominato componente della commissione straordinaria per la gestione del comune di Marano (Napoli) in sostituzione del dott. Ugo Del Matto.

Dato a Roma, addì 29 ottobre 1991

COSSIGA

ANDREOTTI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*
SCOTTI, *Ministro dell'interno*

91A5329

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 ottobre 1991.

Sostituzione di un componente la commissione straordinaria per la gestione del comune di Mondragone.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il proprio decreto in data 30 settembre 1991 con il quale, ai sensi dell'art. 1 del decreto-legge 31 maggio 1991, n. 164, convertito nella legge 22 luglio 1991, n. 221, è stato disposto lo scioglimento del consiglio comunale di Mondragone (Caserta) per la durata di diciotto mesi e la nomina di una commissione straordinaria per la provvisoria gestione dell'ente, composta dal dott. Renato Mastrocinque, dott. Ferdinando Amoruso e dal dott. Salvatore Sibilio;

Considerato che il dott. Renato Mastrocinque non ha potuto accettare l'incarico e che pertanto si rende necessario provvedere alla sua sostituzione;

Vista la proposta del Ministro dell'interno;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri del 25 ottobre 1991;

Decreta:

Il dott. Mario Troisi, magistrato in quiescenza, è nominato componente della commissione straordinaria per la gestione del comune di Mondragone (Caserta) in sostituzione del dott. Renato Mastrocinque.

Dato a Roma, addì 29 ottobre 1991

COSSIGA

ANDREOTTI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*
SCOTTI, *Ministro dell'interno*

91A5330

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 ottobre 1991.

Sostituzione di un componente la commissione straordinaria per la gestione del comune di Delianuova.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il proprio decreto in data 30 settembre 1991 con il quale, ai sensi dell'art. 1 del decreto-legge 31 maggio 1991, n. 164, convertito nella legge 22 luglio 1991, n. 221, è stato disposto lo scioglimento del consiglio comunale di Delianuova (Reggio Calabria) per la durata di diciotto mesi e la nomina di una commissione straordinaria per la provvisoria gestione dell'ente, composta dalla dott.ssa Francesca Crea, dal dott. Gildo Dieni e dal dott. Matteo Barbaro;

Considerato che il dott. Gildo Dieni non ha potuto accettare l'incarico e che pertanto si rende necessario provvedere alla sua sostituzione;

Su proposta del Ministro dell'interno;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri del 25 ottobre 1991;

Decreta:

Il rag. Giuseppe Marcianò, direttore amministrativo presso la direzione provinciale del Tesoro di Reggio Calabria, è nominato componente della commissione straordinaria per la gestione del comune di Delianuova (Reggio Calabria) in sostituzione del dott. Gildo Dieni.

Dato a Roma, addì 29 ottobre 1991

COSSIGA

ANDREOTTI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*
SCOTTI, *Ministro dell'interno*

91A5331

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 ottobre 1991.

Sostituzione di un componente la commissione straordinaria per la gestione del comune di Adrano.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il proprio decreto in data 30 settembre 1991 con il quale, ai sensi dell'art. 1 del decreto-legge 31 maggio 1991, n. 164, convertito nella legge 22 luglio 1991, n. 221, è stato disposto lo scioglimento del consiglio comunale di Adrano (Catania) per la durata di diciotto mesi e la nomina di una commissione straordinaria per la provvisoria gestione dell'ente, composta dal dott. Martino Nicosia, dal dott. Stefano Scammacca e dal dott. Damiano Lutri;

Considerato che il dott. Martino Nicosia non ha potuto accettare l'incarico e che pertanto si rende necessario provvedere alla sua sostituzione;

Vista la proposta del Ministro dell'interno;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri del 25 ottobre 1991;

Decreta:

L'avv. Giancarlo Genovese, avvocato dello Stato, è nominato componente della commissione straordinaria per la gestione del comune di Adrano (Catania) in sostituzione del dott. Martino Nicosia.

Dato a Roma, addì 29 ottobre 1991

COSSIGA

ANDREOTTI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*
SCOTTI, *Ministro dell'interno*

91A5332

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 novembre 1991.

Scioglimento del consiglio comunale di Avella.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nel comune di Avella (Avellino), a causa delle dimissioni presentate da undici consiglieri su venti assegnati dalla legge, non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 2, della legge 8 giugno 1990, n. 142;

Visto il decreto del prefetto di Avellino numero 1638/13-1/Gab. del 18 ottobre 1991 con il quale il consiglio sopracitato è stato sospeso;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Avella (Avellino) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Francesco Vetrano è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta municipale ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 9 novembre 1991

COSSIGA

SCOTTI, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Avella (Avellino) — al quale la legge assegna venti membri — si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate da undici consiglieri in data 12 ottobre 1991.

Il prefetto di Avellino, ritenendo essersi verificata l'ipotesi prevista dal comma 1, lettera *b*), n. 2, dell'art. 39 della legge 8 giugno 1990, n. 142, ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato disponendone, nel contempo, la sospensione, con la conseguente nomina di un commissario per la provvisoria gestione del comune.

Si ritiene che, nella specie, non potendo essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi del suddetto comune, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Avella (Avellino) ed alla nomina di un commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott. Francesco Vetrano.

Roma, 6 novembre 1991

Il Ministro dell'interno: SCOTTI

91A5326

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 novembre 1991.

Scioglimento del consiglio comunale di Civezza.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nel comune di Civezza (Imperia), a causa delle dimissioni presentate da undici consiglieri su venti assegnati dalla legge, non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 2, della legge 8 giugno 1990, n. 142;

Visto il decreto del prefetto di Imperia n. 1626.13/Gab. del 4 ottobre 1991 con il quale il consiglio sopracitato è stato sospeso;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Civezza (Imperia) è sciolto.

Art. 2.

La dotta.ssa Maria Pia De Rosa è nominata commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta municipale ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 9 novembre 1991

COSSIGA

SCOTTI, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Civezza (Imperia) — al quale la legge assegna venti membri — si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate, in tempi diversi, da undici consiglieri tra i quali il sindaco e la giunta.

Il prefetto di Imperia, ritenendo essersi verificata l'ipotesi prevista dal comma 1, lettera *b*), n. 2, dell'art. 39 della legge 8 giugno 1990, n. 142, ha proposto lo scioglimento del consiglio sopracitato disponendone, nel contempo, la sospensione, con la conseguente nomina di un commissario per la provvisoria gestione del comune.

Si ritiene che, nella specie, non potendo essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi del suddetto comune, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Civezza (Imperia) ed alla nomina di un commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune nella persona della dott.ssa Maria Pia De Rosa.

Roma, 6 novembre 1991

Il Ministro dell'interno: SCOTTI

91A5327

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 novembre 1991.

Scioglimento del consiglio comunale di Mezzomerico.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che il consiglio comunale di Mezzomerico (Novara), a seguito delle dimissioni di tre assessori, che hanno comportato la decadenza dell'intera giunta, non ha provveduto, nei termini di legge, a ricostituire gli organi di amministrazione dell'ente, negligendo così un preciso adempimento prescritto dalla legge, di carattere essenziale ai fini del funzionamento dell'amministrazione;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 1, della legge 8 giugno 1990, n. 142;

Visto il decreto del prefetto di Novara numero 5774/13.2/Gab. del 7 ottobre 1991 con il quale il consiglio sopracitato è stato sospeso;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Mezzomerico (Novara) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Lorenzo La Rosa è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta municipale ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 9 novembre 1991

COSSIGA

SCOTTI, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Mezzomerico (Novara) si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate da tre assessori in data 5 agosto 1991, che hanno comportato la decadenza dell'intera giunta e della conseguente incapacità del consiglio stesso di provvedere alla ricostituzione dei normali organi di amministrazione dell'ente.

Scaduto il termine assegnato dalla legge 8 giugno 1990, n. 142, e constatato che non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi per la mancata elezione del sindaco e della giunta, il prefetto di Novara ha proposto lo scioglimento del consiglio stesso del quale ha disposto, intanto, la sospensione, con la conseguente nomina di un commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerata la carenza del suddetto consiglio comunale in ordine ad un tassativo adempimento prescritto dalla legge di carattere essenziale ai fini del funzionamento dell'amministrazione, si ritiene che nella specie ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto col quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Mezzomerico (Novara) ed alla nomina di un commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott. Lorenzo La Rosa.

Roma, 6 novembre 1991

Il Ministro dell'interno: SCOTTI

91A5328

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 novembre 1991.

Sostituzione di un componente la commissione straordinaria per la gestione del comune di Gallipoli.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il proprio decreto in data 30 settembre 1991 con il quale, ai sensi dell'art. 1 del decreto-legge 31 maggio 1991, n. 164, convertito nella legge 22 luglio 1991, n. 221, è stato disposto lo scioglimento del consiglio comunale di Gallipoli (Lecce) per la durata di diciotto mesi e la nomina di una commissione straordinaria per la provvisoria gestione dell'ente, composta dal dott. Lucio Camardella, dal dott. Francesco Antonio Cappetta e dal rag. Salvatore De Simone;

Considerato che il dott. Lucio Camardella, per gravi motivi di famiglia, ha dovuto lasciare l'incarico e che, pertanto, si rende necessario provvedere alla sua sostituzione;

Vista la proposta del Ministro dell'interno;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri del 6 novembre 1991;

Decreta:

Il dott. Raffaele Madaro, magistrato di Cassazione in quiescenza, è nominato componente della commissione straordinaria per la gestione del comune di Gallipoli (Lecce) in sostituzione del dott. Lucio Camardella.

Dato a Roma, addì 14 novembre 1991

COSSIGA

ANDREOTTI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*
SCOTTI, *Ministro dell'interno*

91A5333

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA 29 novembre 1991.

Modificazioni all'ordinanza n. 2064/FPC concernente le misure dirette a fronteggiare l'emergenza scolastica in Basilicata a seguito del sisma del 5 maggio 1990. (Ordinanza n. 2182/FPC).

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto il decreto-legge 12 novembre 1982, n. 829, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1982, n. 938;

Vista la propria ordinanza n. 2064/FPC del 31 dicembre 1990, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 11 del 14 gennaio 1991, con la quale sono state dettate misure dirette a fronteggiare l'emergenza scolastica in Basilicata a seguito del sisma del 5 maggio 1990;

Visti, in particolare, gli articoli 2 e 3 della citata ordinanza n. 2064/FPC con i quali, rispettivamente, il presidente della giunta regionale della Basilicata è stato preposto all'esecuzione delle opere ed è stato fissato un tempo massimo per l'esecuzione dei manufatti consistente in sei mesi dalla pubblicazione della medesima ordinanza nella *Gazzetta Ufficiale*;

Visto il decreto del presidente della giunta regionale della Basilicata n. 193 del 9 marzo 1991 col quale venivano delegate direttamente le amministrazioni comunali ad eseguire le opere entro sei mesi dalla data di notifica del provvedimento;

Vista la nota 10 settembre 1991, prot. n. 255/UPC, dell'ufficio di protezione civile della presidenza della giunta della regione Basilicata con la quale, nel riferire sullo stato di attuazione dell'ordinanza n. 2064/FPC, si fa presente la necessità, per giustificati ritardi, di una

proroga di cinque mesi per completare le opere e si richiede di accreditare i fondi direttamente agli enti attuatori degli interventi;

Ravvisata l'opportunità di aderire a quanto proposto dalla regione Basilicata al fine di consentire la regolare ultimazione delle opere disposte con la citata ordinanza n. 2066/FPC;

Avvalendosi dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni contraria norma;

Dispone:

Art. 1.

I termini di cui all'art. 3 dell'ordinanza n. 2064/FPC, citata in premessa, sono prorogati di mesi cinque.

Art. 2.

L'ufficio bilancio ed affari amministrativi del Dipartimento della protezione civile è autorizzato ad accreditare le somme di cui all'art. 1 dell'ordinanza n. 2064/FPC direttamente agli enti attuatori degli interventi, secondo le segnalazioni della regione Basilicata.

All'uopo detti enti indicano all'ufficio bilancio, di cui al comma precedente, le modalità di accredito.

Gli stessi enti attuatori sono tenuti alla rendicontazione così come previsto dall'art. 13 della legge 28 ottobre 1986, n. 730.

Roma, 29 novembre 1991

Il Ministro: CAPRIA

91A5352

CIRCOLARI

MINISTERO DELL'INTERNO

CIRCOLARE 19 novembre 1991, n. F.L. 33/91.

Nuova disciplina relativa ai revisori dei conti degli enti locali.

A tutte le amministrazioni provinciali e comunali

A tutte le comunità montane

Ai prefetti della Repubblica

Ai commissari del Governo nelle province autonome di Trento e di Bolzano

Al presidente della giunta regionale della Valle d'Aosta

e, per conoscenza:

Al Ministro per i problemi istituzionali

Al Ministero delle finanze - Direzione generale finanza locale

Al Ministero del tesoro
Ragioneria generale dello Stato - I.G.B.
Ragioneria generale dello Stato I.Ge.S.P.A.
Ragioneria generale dello Stato - I.G.O.P.

Al Ministero del bilancio e della programmazione economica

Alla Corte dei conti - Ufficio controllo atti Ministero interno - Sezione enti locali

Alla Cassa depositi e prestiti

Al commissario dello Stato nella regione siciliana

Al rappresentante del Governo nella regione sarda

Al commissario del Governo nella regione Friuli-Venezia Giulia

Ai commissari del Governo nelle regioni a statuto ordinario

Al presidente della commissione di coordinamento nella Valle d'Aosta

Agli uffici regionali di riscontro amministrativo del Ministero dell'interno presso le prefetture dei capoluoghi di regione

Alla Scuola superiore dell'Amministrazione dell'interno

All'A.N.C.I.

All'U.P.I.

All'U.N.C.E.M.

All'Istituto nazionale di statistica

Com'è noto la legge 8 giugno 1990, n. 142, di riforma delle autonomie locali, ha modificato profondamente la figura dei revisori dei conti degli enti locali così come risultante dalla precedente normativa.

L'introduzione della nuova disciplina, dettata dall'art. 57 della citata legge n. 142 del 1990, ha suscitato dubbi interpretativi di vario genere che hanno determinato un flusso costante di richieste di chiarimenti indirizzato presso questo Ministero.

Per tale ragione, a completamento della circolare n. F.L. 14/91 del 23 aprile 1991, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 21 maggio 1991, si ritiene opportuno offrire con la presente alle amministrazioni locali interessate un panorama dei quesiti più frequenti e delle determinazioni assunte in proposito da questo ufficio.

§ 1. *Operatività della nuova disciplina.*

Con la circolare n. 15900/1BIS/L142 del 15 ottobre 1990 questo Ministero ha evidenziato come la nuova disciplina sui revisori dei conti (scelta, nomina ed attribuzioni) fosse immediatamente applicabile sin dall'entrata in vigore della legge n. 142, in ciò confortato dal parere reso in tal senso dalla sezione enti locali della Corte dei conti (n. 56 del 23 novembre 1990), secondo la quale «... nel nuovo quadro non potrebbe trovare collocazione, neppure in via provvisoria, il vecchio organo di revisione che risulta assolutamente incongruo per estrazione, durata e compiti, rispetto alla logica ispiratrice del vigente ordinamento delle autonomie ...».

§ 2. *Applicabilità della nuova disciplina ad enti locali diversi da comuni e province.*

L'art. 57 pare limitare il nuovo assetto dell'organo di revisione a comuni e province: in tal senso depone l'elemento letterale «... i consigli comunali e provinciali eleggono ... ecc.».

Tuttavia la nuova disciplina si ritiene applicabile anche alle comunità montane, in ragione del disposto del comma 4 dell'art. 7 del decreto-legge 1° luglio 1986, n. 318, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 1986, n. 488, secondo il quale «... si applicano alle comunità montane, per quanto riguarda il bilancio e la contabilità, le norme stabilite per il comune della stessa comunità che conta il maggior numero di abitanti ...».

Tale assunto è confermato dall'art. 6-*quinquies* del decreto-legge 12 gennaio 1991, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 80, nella parte in cui, fissando i limiti al cumulo degli incarichi di revisore, cita espressamente le comunità montane quali enti destinatari della disciplina recata dall'art. 57 della legge n. 142/1990.

Per quanto attiene, poi, ad aziende e consorzi, l'art. 23 della legge n. 142 del 1990 dispone che per le aziende sia l'emanando statuto delle stesse a prevedere un apposito organo di revisione, e la medesima disciplina è richiamata dal successivo art. 25 in tema di consorzi.

Pertanto, sino a che non siano deliberati ed approvati i relativi statuti la revisione di aziende e consorzi verrà effettuata secondo la vecchia normativa.

§ 3. *Calcolo della popolazione residente.*

La nuova disciplina sui revisori dei conti prevede la nomina di un collegio composto da tre membri, con l'eccezione posta per i comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, per i quali la revisione economico-finanziaria è affidata ad un solo revisore.

Ai fini della nomina del collegio o del singolo revisore il dato anagrafico della popolazione residente da prendere come riferimento è quello risultante dall'ultimo censimento ufficiale disponibile (attualmente quello del 31 dicembre 1981), con eccezione per i comuni costituiti successivamente al 1981, per i quali vale l'ultimo dato anagrafico disponibile.

L'interpretazione tiene conto della più ricorrente giurisprudenza che fa riferimento al censimento legale tutte le volte che non è fatta diversa menzione nella legge.

§ 4. *Nomina dei revisori e sostituzione degli stessi.*

Il nuovo organo di revisione affida vecchie e nuove funzioni a professionisti che, in quanto tali, non devono più ritenersi direttamente condizionati dalle vicende del consiglio, componendo gli stessi un organo tecnico non più legato alle forze politiche. Appare, quindi, incongruo pensare a particolari «riserve di posti» per le minoranze consiliari tali da garantire una rappresentanza «politica» all'interno del collegio, giacché nella logica della riforma delle autonomie la trasparenza e l'efficienza gestionale sono tutelate dalla professionalità dei nuovi revisori.

Seguendo tale «ratio» la nomina dei revisori è, pertanto, da intendersi a scrutinio segreto, come per tutte le votazioni riguardanti persone.

In caso si debba provvedere alla sostituzione di uno dei revisori, per dimissioni, decadenza o impossibilità a svolgere l'incarico, si procederà alla semplice integrazione del collegio (con altro revisore avente i requisiti richiesti al singolo sostituito) conservando piena validità le altre nomine.

Al riguardo, si chiarisce che il collegio dei revisori non è da intendersi quale collegio perfetto. Da ciò ne deriva che nelle more della sostituzione il collegio può legittimamente operare senza alcuna limitazione. Analogamente accade in caso di assenze per malattia o per altro motivo, purché siano presenti almeno due componenti.

§ 5. *Inadempienza del consiglio nella nomina dei revisori; enti commissariati.*

In caso di inadempienza del consiglio nella nomina dei revisori la competenza sostitutiva rimane attribuita al competente Comitato regionale di controllo, il quale provvederà alla designazione di un apposito commissario *ad acta*. Nell'eventualità, poi, che l'ente locale fosse retto da un commissario straordinario spetterà a questi la nomina dei revisori.

§ 6. *Decorrenza e durata dell'incarico - Competenza a svolgere le funzioni.*

L'art. 57, comma 3, dispone che i revisori «... durano in carica tre anni ...». Questo Ministero ritiene che il triennio decorra dalla data di nomina ed abbia la sua naturale scadenza al compimento del terzo anno di durata dell'incarico.

Ove si sia proceduto a sostituzione di un revisore la durata dell'incarico del nuovo revisore è limitata al tempo residuo sino alla scadenza del termine triennale, calcolata a decorrere dall'avvenuta nomina dell'intero collegio.

Per il principio della continuità amministrativa i revisori sono tenuti a tutti gli adempimenti, anche se originariamente di competenza di organi analoghi cessati dalle loro funzioni. Pertanto, vanno stese le relazioni dei conti consuntivi di anni precedenti dai revisori attuali.

§ 7. *Requisiti dei revisori dei conti.*

L'art. 57, comma 2, prevede testualmente che:

«I componenti del collegio dei revisori dei conti devono essere scelti:

a) uno tra gli iscritti nel ruolo dei revisori ufficiali dei conti, il quale funge da presidente;

b) uno tra gli iscritti nell'albo dei dottori commercialisti;

c) uno iscritto nell'albo dei ragionieri;»,

disponendo poi che, nel caso di revisore unico (previsto per i comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti), lo stesso è scelto «... tra esperti iscritti nel ruolo e negli albi di cui al comma 2, lettere *a), b)* e *c).*».

Tali disposizioni relative ai requisiti personali dei revisori sono tassative e non prevedono deroghe (ragionieri non iscritti all'albo, laureati in economia e commercio, ecc.).

Si sottolinea come la legge esiga l'iscrizione al ruolo (dei revisori dei conti) e agli albi (dei ragionieri e dei dottori commercialisti): il dato testuale esclude che possono assumere l'incarico di revisore gli iscritti in elenchi speciali (esistenti per i ragionieri ed i dottori commercialisti). La distinzione terminologica trova riscontro nella differente disciplina dettata dagli ordinamenti professionali per gli iscritti rispettivamente «all'albo» e «all'elenco».

§ 8. *Cumulo di incarichi.*

Come evidenziato con la circolare n. F.L. 14/91, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 117 del 21 maggio 1991, l'art. *6-quinquies,* comma 6, della legge 15 marzo 1981, n. 80, pone limiti alternativi per gli incarichi di revisore dei conti, tali che il singolo:

se nominato revisore per una provincia o una comunità montana o un comune con popolazione pari o superiore ad 80.000 abitanti non può assumere altri incarichi;

se nominato revisore per un comune con popolazione compresa tra 30.000 e 79.999 abitanti può assumere un ulteriore incarico, purché in comune con popolazione sino a 79.999 abitanti;

se nominato revisore per un comune con popolazione compresa tra 10.000 e 29.999 abitanti può assumere sino ad ulteriori due incarichi, purché in comuni con popolazione sino a 29.999 abitanti;

se nominato revisore per un comune con popolazione sino a 9.999 abitanti può assumere sino ad ulteriori quattro incarichi, purché in comuni con popolazione sino a 9.999 abitanti.

A tale proposito, si fa presente che si sta completando la banca dati dei revisori, con le notizie fornite dagli enti e si provvederà ad invitare all'opzione i trasgressori della norma.

§ 9. *Revisori dei conti per gli enti «dissestati».*

L'art. 27 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66, convertito, con modificazioni, nella legge 24 aprile 1989, n. 144, prevedeva per gli enti locali c.d. dissestati, ossia quelli che in ragioni di particolari difficoltà finanziarie avessero azionato la procedura di cui all'art. 25 della medesima legge, la nomina di un autonomo organo di revisore con specifici compiti e poteri.

Con l'entrata in vigore della legge n. 142, e segnatamente della disciplina recata dal più volte citato art. 57 della stessa, l'art. 27 è da ritenersi caducato; da che ne deriva l'applicabilità della disciplina generale dettata dalla legge n. 142 anche per gli enti locali in stato di dissesto finanziario.

§ 10. *Funzioni dei revisori dei conti e relativi compensi.*

In ossequio alle prescrizioni contenute nell'articolo *6-quinquies* del decreto-legge 12 gennaio 1991, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 80, questo Ministero ha emanato un decreto relativo ai compensi massimi attribuibili ai revisori dei conti degli enti locali, nominati ai sensi dell'art. 57 della legge 8 giugno 1990, n. 142.

È significativo il richiamo, contenuto nelle premesse del decreto, alla disciplina dei compensi dei sindaci di società commerciali di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 549 del 27 maggio 1985; una variazione dei compensi massimi ivi fissati riverbererebbe in un secondo momento i suoi effetti sui compensi massimi attribuibili ai revisori dei conti.

Il richiamo al citato decreto del Presidente della Repubblica n. 549 del 1985 acquista maggiore pertinenza ove si consideri che, unitamente all'espletamento di pubbliche funzioni, il revisore è chiamato a collaborare alla gestione dell'ente in virtù della propria specifica professionalità, sì che parte dei compiti ad esso demandati sono riconducibili ai modelli propri della libera professione.

Appare, inoltre, opportuno che, nel rispetto delle norme in materia di finanza e contabilità contenute nella legge 8 giugno 1990, n. 142, e di quelle contenute nella legge sull'ordinamento finanziario e contabile degli enti locali di cui all'art. 55, comma 1, della citata legge, gli enti locali provvedano ad includere nei regolamenti di contabilità, previsti dall'art. 59, comma 1, della legge n. 142/1990, l'indicazione dei tempi occorrenti per l'espletamento delle funzioni assegnate (per legge o statuto) ai revisori dei conti. Ciò affinché eventuali ed ingiustificati ritardi nell'assolvimento degli incarichi da parte dei revisori non siano di freno all'attività gestionale dell'ente.

Tale decreto, allegato in copia alla presente circolare e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 245 del 18 ottobre 1991, contempera, da un lato, le esigenze degli enti locali a che i bilanci delle amministrazioni non siano eccessivamente gravati da tale spesa e, dall'altro, le aspettative dei professionisti chiamati a svolgere un così delicato incarico. Seguendo tale impostazione i compensi dei revisori sono stati graduati in ragione della dimensione demografica dell'ente, prevedendo, poi, particolari correttivi dell'importo base in relazione alle mansioni affidate, all'ammontare della spesa corrente dell'ente ed al controllo su eventuali «istituzioni» dell'ente.

Si invitano le prefetture in indirizzo, i commissariati del Governo nelle province autonome di Trento e Bolzano e la presidenza della giunta regionale della Valle d'Aosta a voler dare la massima diffusione della presente circolare presso le amministrazioni locali interessate.

Il Ministro: SCOTTI

91A5334

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Istituzione di un'ambasciata d'Italia in Reykjavik (Islanda) e soppressione del consolato generale di seconda categoria nella medesima località.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

(Omissis).

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1.

Il consolato generale di seconda categoria in Reykjavik (Islanda) è soppresso.

Art. 2.

È istituita in Reykjavik (Islanda) un'ambasciata d'Italia.

Il presente decreto, che verrà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed avrà effetto a decorrere dal 1° luglio 1992.

Dato a Roma, addì 6 agosto 1991

COSSIGA

ANDREOTTI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*
CARLI, *Ministro del tesoro*
DE MICHELIS, *Ministro degli affari esteri*

Registrato alla Corte dei conti il 31 ottobre 1991
Registro n. 19 Esteri, foglio n. 209

91A5309

Entrata in vigore della convenzione relativa alla legge applicabile ai Trusts ed al loro riconoscimento, firmata a L'Aja il 1° luglio 1985.

A seguito dell'emanazione della legge n. 364 del 9 ottobre 1989, pubblicata nel suppl. ord. alla *Gazzetta Ufficiale* n. 261 dell'8 novembre 1989, che ha autorizzato la ratifica dell'Italia alla convenzione relativa alla legge applicabile ai Trusts ed al loro riconoscimento, firmata a L'Aja il 1° luglio 1985, si è provveduto a depositare lo strumento di ratifica in data 21 febbraio 1990. Essendosi verificate le condizioni previste dal comma primo dell'art. 30, la convenzione entrerà in vigore per l'Italia, l'Australia e la Gran Bretagna il 1° gennaio 1992.

91A5340

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Sostituzione del commissario liquidatore della società «Cooperativa lavoratori officina fonderia Cure» società a responsabilità limitata, in Scandicci.

Con decreto ministeriale 13 novembre 1991 il dott. Giorgio Rossi è stato nominato commissario liquidatore della società «Cooperativa lavoratori officina fonderia Cure» società a responsabilità limitata, con sede in Scandicci (Firenze), posta in liquidazione coatta amministrativa con precedente decreto del 9 febbraio 1984 in sostituzione del dott. Giovanni Leone, deceduto.

91A5341

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Classificazione tra le statali di una strada costruita dalla Casmez tra Foggia e Leonessa

Con decreto ministeriale 12 novembre 1991, n. 1524, l'arteria, costruita dalla Cassa per il Mezzogiorno, collegante la città di Foggia a Leonessa viene classificata statale con la denominazione di strada statale n. 655 «Bradanica», con i seguenti caposaldi d'itinerario: «Innesto al km 683+500 della strada statale n. 16 presso Foggia-Candela-Leonessa» per l'estesa di km 40+060.

91A5339

MINISTERO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

Riconoscimento governativo della camera di commercio dominico-italiana di Santo Domingo

Con decreto ministeriale 31 ottobre 1991, ai sensi della legge 1° luglio 1970, n. 518, è stato concesso il riconoscimento governativo alla camera di commercio dominico-italiana, con sede a Santo Domingo.

91A5335

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Modificazioni allo statuto della Cassa per la formazione della proprietà contadina, in Roma

Con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, di concerto con il Ministro del tesoro, in data 8 luglio 1991, registrato alla Corte dei conti il 29 ottobre 1991, registro n. 25 Agricoltura, foglio n. 41, viene approvata la modifica degli articoli 2 e 3 dello statuto della Cassa per la formazione della proprietà contadina, con sede in Roma.

91A5342

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

Autorizzazione all'Università cattolica del Sacro Cuore di Milano ad accettare una eredità

Con decreto ministeriale 30 giugno 1991, registrato alla Corte dei conti il 23 ottobre 1991, registro n. 12 Università e ricerca, foglio n. 278, l'Università cattolica del Sacro Cuore di Milano è stata autorizzata ad accettare l'eredità disposta dal sig. Giovanni Coppola in favore del Policlinico A. Gemelli di Roma.

91A5311

MINISTERO DEL TESORO

Revoca di accreditamento di notaio presso la direzione provinciale del Tesoro di Siena

A seguito della dispensa dall'ufficio, per limiti di età, del notaio dott. Roberto Nappi, con decreto ministeriale 26 novembre 1991 è stato revocato, con effetto dal 18 gennaio 1992, l'accreditamento per le operazioni di debito pubblico da eseguire presso la direzione provinciale del Tesoro di Siena, conferito al predetto notaio con decreto ministeriale 22 giugno 1957.

91A5336

N. 231

Corso dei cambi del 27 novembre 1991 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1214,850	1214,850	1214,820	1214,850	1214,850	1214,850	1214,800	1214,850	1214,850	1214,850
E.C.U.	1537,150	1537,150	1536,500	1537,150	1537,150	1537,150	1537,300	1537,150	1537,150	1537,150
Marco tedesco	754,550	754,550	754,500	754,550	754,550	754,550	754,600	754,550	754,550	754,550
Franco francese	220,950	220,950	221,150	220,950	220,950	220,950	221,010	220,950	220,950	220,950
Lira sterlina	2154,300	2154,300	2157 —	2154,300	2154,300	2154,300	2153,900	2154,300	2154,300	2154,300
Fiorino olandese	669,340	669,340	669,500	669,340	669,340	669,340	669,500	669,340	669,340	669,340
Franco belga	36,618	36,618	36,640	36,618	36,618	36,618	36,622	36,618	36,618	36,360
Peseta spagnola	11,830	11,830	11,845	11,830	11,830	11,830	11,834	11,830	11,830	11,830
Corona danese	193,920	193,920	194,500	193,920	193,920	193,920	193,900	193,920	193,920	193,920
Lira irlandese	2011,900	2011,900	2013 —	2011,900	2011,900	2011,900	2012,200	2011,900	2011,900	—
Dracma greca	6,622	6,622	6,640	6,622	6,622	6,622	6,621	6,622	6,622	—
Escudo portoghese	8,453	8,453	8,460	8,453	8,453	8,453	8,462	8,453	8,453	8,450
Dollaro canadese	1069,750	1069,750	1068 —	1069,750	1069,750	1069,750	1070 —	1069,750	1069,750	1069,750
Yen giapponese	9,351	9,351	9,370	9,351	9,351	9,351	9,359	9,351	9,351	9,350
Franco svizzero	852,600	852,600	852,500	852,600	852,600	852,600	852,600	852,600	852,600	852,600
Scellino austriaco	107,155	107,155	107,200	107,155	107,155	107,155	107,157	107,155	107,155	107,150
Corona norvegese	191,780	191,780	192 —	191,780	191,780	191,780	191,770	191,780	191,780	191,780
Corona svedese	205,920	205,920	206,350	205,920	205,920	205,920	206,390	205,920	205,920	205,920
Marco finlandese	278,400	278,400	279 —	278,400	278,400	278,400	278,800	278,400	278,400	—
Dollaro australiano	958,800	958,800	958 —	958,800	958,800	958,800	959 —	958,800	958,800	958,800

Media dei titoli del 27 novembre 1991

Titolo	Media
Rendita 5% 1935	66,500
Redimibile 10% (Edilizia scolastica) 1977-92	100,750
» 12% (Beni Esteri 1980)	100,070
» 10% Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	99,350
Certificati del Tesoro speciali 18- 3-1987/94	87 —
» » » 21- 4-1987/94	87,525
» » C.T.O. 12,50% 1- 6-1989/95	100,275
» » » 12,50% 19- 6-1989/95	100,100
» » » 12,50% 18- 7-1989/95	100,025
» » » 12,50% 16- 8-1989/95	100,050
» » » 12,50% 20- 9-1989/95	100,100
» » » 12,50% 19-10-1989/95	100,100
» » » 12,50% 20-11-1989/95	100,250
» » » 12,50% 18-12-1989/95	100,150
» » » 12,50% 17- 1-1990/96	100,025
» » » 12,50% 19- 2-1990/96	100,025
» » » 12,50% 16- 5-1990/96	100,075
» » » 12,50% 15- 6-1990/96	100,100
» » » 12,50% 19- 9-1990/96	100 —
» » » 12,50% 20-11-1990/96	100 —
» » » 10,25% 1-12-1988/96	98,130
» » » 12,50% 18- 1-1991/97	99,975
» » » 12,00% 17- 4-1991/97	100,225

Titolo	Media
Certificati di credito del Tesoro 11% 1- 1-1987/92	98,825
» » » 10% 18- 4-1987/93	99,525
» » » 9,50% 19- 5-1987/92	99,425
» » » 8,75% 18- 6-1987/93	99,850
» » » 8,75% 17- 7-1987/93	99,570
» » » 8,50% 19- 8-1987/93	100,250
» » » 8,50% 18- 9-1987/93	99,550
» » » 13,95% 1- 1-1990/94	100,400
» » » 13,95% 1- 1-1990/94 II	102,300
» » » TR 2,5% 1983/93	99,900
» » » Ind. 1-12-1984/91	99,975
» » » » 1- 1-1985/92	100 —
» » » » 1- 2-1985/92	99,975
» » » » 18- 4-1986/92	100,450
» » » » 19- 5-1986/92	100,425
» » » » 20- 7-1987/92	100,100
» » » » 19- 8-1987/92	100,150
» » » » 1-11-1987/92	100,275
» » » » 1-12-1987/92	100,475
» » » » 1- 1-1988/93	100,025

Titolo	Scadenza	Prezzo
Certificati di credito del Tesoro Ind.	1- 2-1988/93	100,025
» » » »	1- 3-1988/93	99,950
» » » »	1- 4-1988/93	100 —
» » » »	1- 5-1988/93	100,400
» » » »	1- 6-1988/93	100,700
» » » »	18- 6-1986/93	99,975
» » » »	1- 7-1988/93	100,475
» » » »	17- 7-1986/93	99,875
» » » »	1- 8-1988/93	100,125
» » » »	19- 8-1986/93	99,825
» » » »	1- 9-1988/93	100,125
» » » »	18- 9-1986/93	99,875
» » » »	1-10-1988/93	100,225
» » » »	20-10-1986/93	100,150
» » » »	1-11-1988/93	100,850
» » » »	18-11-1987/93	100,375
» » » »	19-12-1986/93	100,600
» » » »	1- 1-1989/94	100,135
» » » »	1- 2-1989/94	100,225
» » » »	1- 3-1989/94	100,275
» » » »	15- 3-1989/94	100,150
» » » »	1- 4-1989/94	100,150
» » » »	1- 9-1989/94	99,925
» » » »	1-10-1987/94	99,800
» » » »	1-11-1989/94	99,925
» » » »	1- 1-1990/95	99,400
» » » »	1- 2-1985/95	100,225
» » » »	1- 3-1985/95	99,250
» » » »	1- 3-1990/95	99,300
» » » »	1- 4-1985/95	99,175
» » » »	1- 5-1985/95	99,175
» » » »	1- 5-1990/95	99,600
» » » »	1- 6-1985/95	99,050
» » » »	1- 7-1985/95	99,325
» » » »	1- 7-1990/95	99,300
» » » »	1- 8-1985/95	99,025
» » » »	1- 9-1985/95	99,175
» » » »	1- 9-1990/95	99,300
» » » »	1-10-1985/95	99,625
» » » »	1-10-1990/95	99,425
» » » »	1-11-1985/95	99,875
» » » »	1-11-1990/95	99,525
» » » »	1-12-1985/95	99,950
» » » »	1-12-1990/95	99,775
» » » »	1- 1-1986/96	99,500
» » » »	1- 1-1986/96 II	99,625
» » » »	1- 1-1991/96	99,325
» » » »	1- 2-1986/96	99,600
» » » »	1- 2-1991/96	99,350
» » » »	1- 3-1986/96	99,550
» » » »	1- 4-1986/96	99,475
» » » »	1- 5-1986/96	99,700
» » » »	1- 6-1986/96	99,725
» » » »	1- 7-1986/96	99,200
» » » »	1- 8-1986/96	99,050
» » » »	1- 9-1986/96	99,175
» » » »	1-10-1986/96	98,350
» » » »	1-11-1986/96	98,950
» » » »	1-12-1986/96	99,250
» » » »	1- 1-1987/97	98,350
» » » »	1- 2-1987/97	98,375
» » » »	18- 2-1987/97	98,325
» » » »	1- 3-1987/97	98,425
» » » »	1- 4-1987/97	98,325
» » » »	1- 5-1987/97	98,400
» » » »	1- 6-1987/97	98,700
» » » »	1- 7-1987/97	98,375
» » » »	1- 8-1987/97	98,500
» » » »	1- 9-1987/97	98,575
» » » »	1- 3-1991/98	98,100
» » » »	1- 4-1991/98	98,175
» » » »	1- 5-1991/98	98,300

Titolo	Tasso	Scadenza	Prezzo
Buoni Tesoro Pol.	11,50%	21-12-1991	99,000
» » »	9,25%	1- 1-1992	99,625
» » »	9,25%	1- 2-1992	99,525
» » »	11,00%	1- 2-1992	99,550
» » »	9,15%	1- 3-1992	99,375
» » »	12,50%	17- 3-1992	99,775
» » »	9,15%	1- 4-1992	99,425
» » »	11,00%	1- 4-1992	99,425
» » »	12,50%	1- 4-1992	99,800
» » »	12,50%	1- 4-1990/92	99,875
» » »	12,50%	18- 4-1992	99,925
» » »	9,15%	1- 5-1992	99,075
» » »	11,00%	1- 5-1992	99,375
» » »	12,50%	1- 5-1992	99,950
» » »	12,50%	17- 5-1992	100 —
» » »	9,15%	1- 6-1992	99,325
» » »	10,50%	1- 7-1992	99,650
» » »	11,50%	1- 7-1992	99,475
» » »	11,50%	1- 8-1992	99,275
» » »	12,50%	1- 9-1992	99,950
» » »	12,50%	1-10-1992	100,025
» » »	12,50%	1- 2-1993	100,150
» » »	12,50%	1- 7-1993	99,950
» » »	12,50%	1- 8-1993	99,825
» » »	12,50%	1- 9-1993	99,825
» » »	12,50%	1-10-1993	99,900
» » »	12,50%	1-11-1993	99,950
» » »	12,50%	1-11-1993 Q	100 —
» » »	12,50%	17-11-1993	100,075
» » »	12,50%	1-12-1993	100,275
» » »	12,50%	1- 1-1989/94	100,050
» » »	12,50%	1- 1-1990/94	99,775
» » »	12,50%	1- 2-1990/94	99,775
» » »	12,50%	1- 3-1990/94	99,800
» » »	12,50%	1- 5-1990/94	99,850
» » »	12,50%	1- 6-1990/94	100,200
» » »	12,50%	1- 7-1990/94	99,750
» » »	12,50%	1- 9-1990/94	99,675
» » »	12,50%	1-11-1990/94	99,850
» » »	12,50%	1- 1-1991/96	99,250
» » »	12,50%	1- 3-1991/96	99,225
» » »	12,50%	1- 6-1990/97	98,525
» » »	12,50%	16- 6-1990/97	99,050
» » »	12,50%	1-11-1990/97	99,075
» » »	12,50%	1- 1-1991/98	98,925
» » »	12,50%	19- 3-1991/98	99,050
» » »	12,50%	1- 3-1991/2001	99,150

Titolo	Scadenza	Tasso	Prezzo
Certificati credito Tesoro E.C.U.	21- 3-1988/92	8,50%	98,875
» » » »	26- 4-1988/92	8,50%	98,575
» » » »	25- 5-1988/92	8,50%	98,550
» » » »	22-11-1984/92	10,50%	100,425
» » » »	22- 2-1985/93	9,60%	99,625
» » » »	15- 4-1985/93	9,75%	99,825
» » » »	22- 7-1985/93	9,00%	99,950
» » » »	25- 7-1988/93	8,75%	96,125
» » » »	28- 9-1988/93	8,75%	96,625
» » » »	26-10-1988/93	8,65%	97,125
» » » »	22-11-1985/93	8,75%	98,075
» » » »	28-11-1988/93	8,50%	96,025
» » » »	28-12-1988/93	8,75%	96,075
» » » »	21- 2-1986/94	8,75%	97,325
» » » »	25- 3-1987/94	7,75%	94,175
» » » »	19- 4-1989/94	9,90%	99,025
» » » »	26- 5-1986/94	6,90%	93,275
» » » »	26- 7-1989/94	9,65%	99,425
» » » »	30- 8-1989/94	9,65%	100,875
» » » »	26-10-1989/94	10,15%	100,475
» » » »	22-11-1989/94	10,70%	101,625
» » » »	24- 1-1990/95	11,15%	102,475
» » » »	27- 3-1990/95	12,00%	104,625
» » » »	24- 5-1989/95	9,90%	99,525
» » » »	29- 5-1990/95	11,50%	103,725
» » » »	26- 9-1990/95	11,90%	104,525

Il contabile del portafoglio dello Stato: ANGELA MARIA STORACI

91M27111

N. 232

Corso dei cambi del 28 novembre 1991 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1217,250	1217,250	1217,550	1217,250	1217,250	1217,250	1217,910	1217,250	1217,250	1217,25
E.C.U.	1536,700	1536,700	1537,500	1536,700	1536,700	1536,700	1536,650	1536,700	1536,700	1536,700
Marco tedesco	754,290	754,290	754,750	754,290	754,290	754,290	754,400	754,290	754,290	754,280
Franco francese	220,800	220,800	220,150	220,800	220,800	220,800	220,820	220,800	220,800	220,800
Lira sterlina	2153,550	2153,550	2155 —	2153,550	2153,550	2153,550	2154 —	2153,550	2153,550	2153,550
Fiorino olandese	669,280	669,280	669,500	669,280	669,280	669,280	669,300	669,280	669,280	669,280
Franco belga	36,625	36,625	36,400	36,625	36,625	36,625	36,625	36,625	36,625	36,620
Peseta spagnola	11,832	11,832	11,830	11,832	11,832	11,832	11,832	11,832	11,832	11,830
Corona danese	194,090	194,090	194 —	194,090	194,090	194,090	194,090	194,090	194,090	194,090
Lira irlandese	2010,750	2010,750	2010,50	2010,750	2010,750	2010,750	2010,900	2010,750	2010,750	—
Dracma greca	6,627	6,627	6,620	6,627	6,627	6,627	6,632	6,627	6,627	—
Escudo portoghese	8,458	8,458	8,460	8,458	8,458	8,458	8,459	8,458	8,458	8,450
Dollaro canadese	1073,500	1073,500	1073 —	1073,500	1073,500	1073,500	1073,500	1073,500	1073,500	1073,50
Yen giapponese	9,374	9,374	9,350	9,374	9,374	9,374	9,374	9,374	9,374	9,370
Franco svizzero	853,600	853,600	853,750	853,600	853,600	853,600	853,600	853,600	853,600	853,550
Scellino austriaco	107,180	107,180	107,200	107,180	107,180	107,180	107,180	107,180	107,180	107,170
Corona norvegese	191,680	191,680	193,500	191,680	191,680	191,680	191,680	191,680	191,680	191,690
Corona svedese	206,051	206,051	206 —	206,051	206,051	206,051	206,051	206,051	206,051	205,990
Marco finlandese	278,800	278,800	279 —	278,800	278,800	278,800	278,800	278,800	278,800	—
Dollaro australiano	956 —	956 —	955 —	956 —	956 —	956 —	956 —	956 —	956 —	955,950

Media dei titoli del 28 novembre 1991

Titolo	Valore
Rendita 5% 1935	66,500
Redimibile 10% (Edilizia scolastica) 1977-92	100,750
» 12% (Beni Esteri 1980)	100,070
» 10% Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	99,350
Certificati del Tesoro speciali 18- 3-1987/94	87,375
» » » 21- 4-1987/94	87,525
» » C.T.O. 12,50% 1- 6-1989/95	100,325
» » » 12,50% 19- 6-1989/95	100,150
» » » 12,50% 18- 7-1989/95	100,050
» » » 12,50% 16- 8-1989/95	100,025
» » » 12,50% 20- 9-1989/95	100,275
» » » 12,50% 19-10-1989/95	100,125
» » » 12,50% 20-11-1989/95	100,275
» » » 12,50% 18-12-1989/95	100,075
» » » 12,50% 17- 1-1990/96	100,025
» » » 12,50% 19- 2-1990/96	100 —
» » » 12,50% 16- 5-1990/96	100,025
» » » 12,50% 15- 6-1990/96	100 —
» » » 12,50% 19- 9-1990/96	99,975
» » » 12,50% 20-11-1990/96	100,100
» » » 10,25% 1-12-1988/96	98,075
» » » 12,50% 18- 1-1991/97	99,975
» » » 12,00% 17- 4-1991/97	100,175

Titolo	Valore
Certificati di credito del Tesoro 11% 1- 1-1987/92	99,825
» » » 10% 18- 4-1987/93	99,625
» » » 9,50% 19- 5-1987/92	99,475
» » » 8,75% 18- 6-1987/93	98,850
» » » 8,75% 17- 7-1987/93	99,570
» » » 8,50% 19- 8-1987/93	100,250
» » » 8,50% 18- 9-1987/93	99,550
» » » 13,95% 1- 1-1990/94	100,400
» » » 13,95% 1- 1-1990/94 II	102,300
» » » TR 2,5% 1983/93	99,900
» » » Ind. 1-12-1984/91	99,975
» » » » 1- 1-1985/92	99,950
» » » » 1- 2-1985/92	99,975
» » » » 18- 4-1986/92	100,525
» » » » 19- 5-1986/92	100,525
» » » » 20- 7-1987/92	100,125
» » » » 19- 8-1987/92	100,100
» » » » 1-11-1987/92	100,325
» » » » 1-12-1987/92	100,425
» » » » 1- 1-1988/93	100,025

Titolo	Scadenza	Prezzo
Certificati di credito del Tesoro Ind.	1- 2-1988/93	99,970
» » » »	1- 3-1988/93	99,975
» » » »	1- 4-1988/93	100 —
» » » »	1- 5-1988/93	100,450
» » » »	1- 6-1988/93	100,725
» » » »	18- 6-1986/93	100,100
» » » »	1- 7-1988/93	100,450
» » » »	17- 7-1986/93	99,850
» » » »	1- 8-1988/93	100,200
» » » »	19- 8-1986/93	99,875
» » » »	1- 9-1988/93	100,175
» » » »	18- 9-1986/93	99,950
» » » »	1-10-1988/93	100,375
» » » »	20-10-1986/93	99,750
» » » »	1-11-1988/93	100,775
» » » »	18-11-1987/93	100,375
» » » »	19-12-1986/93	100,500
» » » »	1- 1-1989/94	100,175
» » » »	1- 2-1989/94	100,125
» » » »	1- 3-1989/94	100,250
» » » »	15- 3-1989/94	100,125
» » » »	1- 4-1989/94	100,100
» » » »	1- 9-1989/94	99,950
» » » »	1-10-1987/94	99,825
» » » »	1-11-1989/94	99,950
» » » »	1- 1-1990/95	99,425
» » » »	1- 2-1985/95	100,300
» » » »	1- 3-1985/95	99,225
» » » »	1- 3-1990/95	99,300
» » » »	1- 4-1985/95	99,175
» » » »	1- 5-1985/95	99,150
» » » »	1- 5-1990/95	99,600
» » » »	1- 6-1985/95	99,100
» » » »	1- 7-1985/95	99,300
» » » »	1- 7-1990/95	99,300
» » » »	1- 8-1985/95	99,050
» » » »	1- 9-1985/95	99,250
» » » »	1- 9-1990/95	99,300
» » » »	1-10-1985/95	99,675
» » » »	1-10-1990/95	99,425
» » » »	1-11-1985/95	99,925
» » » »	1-11-1990/95	99,525
» » » »	1-12-1985/95	99,975
» » » »	1-12-1990/95	99,975
» » » »	1- 1-1986/96	99,550
» » » »	1- 1-1986/96 II	99,625
» » » »	1- 1-1991/96	99,325
» » » »	1- 2-1986/96	99,650
» » » »	1- 2-1991/96	99,400
» » » »	1- 3-1986/96	99,575
» » » »	1- 4-1986/96	99,500
» » » »	1- 5-1986/96	99,725
» » » »	1- 6-1986/96	99,850
» » » »	1- 7-1986/96	99,225
» » » »	1- 8-1986/96	99,100
» » » »	1- 9-1986/96	99,200
» » » »	1-10-1986/96	98,350
» » » »	1-11-1986/96	99 —
» » » »	1-12-1986/96	99,325
» » » »	1- 1-1987/97	98,325
» » » »	1- 2-1987/97	98,400
» » » »	18- 2-1987/97	98,375
» » » »	1- 3-1987/97	98,375
» » » »	1- 4-1987/97	98,325
» » » »	1- 5-1987/97	98,350
» » » »	1- 6-1987/97	98,650
» » » »	1- 7-1987/97	98,275
» » » »	1- 8-1987/97	98,450
» » » »	1- 9-1987/97	98,425
» » » »	1- 3-1991/98	98,100
» » » »	1- 4-1991/98	98,125
» » » »	1- 5-1991/98	98,275

Titolo	Tasso	Scadenza	Prezzo
Buoni Tesoro Pol.	11,50%	21-12-1991	99,950
» » »	9,25%	1- 1-1992	99,675
» » »	9,25%	1- 2-1992	99,600
» » »	11,00%	1- 2-1992	99,625
» » »	9,15%	1- 3-1992	99,400
» » »	12,50%	17- 3-1992	99,750
» » »	9,15%	1- 4-1992	99,325
» » »	11,00%	1- 4-1992	99,475
» » »	12,50%	1- 4-1992	99,800
» » »	12,50%	1- 4-1990/92	99,925
» » »	12,50%	18- 4-1992	99,950
» » »	9,15%	1- 5-1992	99,125
» » »	11,00%	1- 5-1992	99,400
» » »	12,50%	1- 5-1992	99,950
» » »	12,50%	17- 5-1992	100,050
» » »	9,15%	1- 6-1992	99,325
» » »	10,50%	1- 7-1992	99,650
» » »	11,50%	1- 7-1992	99,525
» » »	11,50%	1- 8-1992	99,275
» » »	12,50%	1- 9-1992	99,950
» » »	12,50%	1-10-1992	100,025
» » »	12,50%	1- 2-1993	100,125
» » »	12,50%	1- 7-1993	99,875
» » »	12,50%	1- 8-1993	99,825
» » »	12,50%	1- 9-1993	99,825
» » »	12,50%	1-10-1993	99,925
» » »	12,50%	1-11-1993	100 —
» » »	12,50%	1-11-1993 Q	100,025
» » »	12,50%	17-11-1993	100,100
» » »	12,50%	1-12-1993	100,325
» » »	12,50%	1- 1-1989/94	100 —
» » »	12,50%	1- 1-1990/94	99,725
» » »	12,50%	1- 2-1990/94	99,775
» » »	12,50%	1- 3-1990/94	99,750
» » »	12,50%	1- 5-1990/94	99,825
» » »	12,50%	1- 6-1990/94	100,125
» » »	12,50%	1- 7-1990/94	99,725
» » »	12,50%	1- 9-1990/94	99,675
» » »	12,50%	1-11-1990/94	99,750
» » »	12,50%	1- 1-1991/96	99,275
» » »	12,50%	1- 3-1991/96	99,250
» » »	12,50%	1- 6-1990/97	97,600
» » »	12,50%	16- 6-1990/97	99,075
» » »	12,50%	1-11-1990/97	99,050
» » »	12,50%	1- 1-1991/98	98,975
» » »	12,50%	19- 3-1991/98	99,025
» » »	12,50%	1- 3-1991/2001	99,125

Titolo	Scadenza	Tasso	Prezzo
Certificati credito Tesoro E.C.U.	21- 3-1988/92	8,50%	98,925
» » » »	26- 4-1988/92	8,50%	98,625
» » » »	25- 5-1988/92	8,50%	98,975
» » » »	22-11-1984/92	10,50%	100,450
» » » »	22- 2-1985/93	9,60%	99,225
» » » »	15- 4-1985/93	9,75%	99,425
» » » »	22- 7-1985/93	9,00%	98,825
» » » »	25- 7-1988/93	8,75%	96,175
» » » »	28- 9-1988/93	8,75%	96,525
» » » »	26-10-1988/93	8,65%	96,925
» » » »	22-11-1985/93	8,75%	98,025
» » » »	28-11-1988/93	8,50%	96,025
» » » »	28-12-1988/93	8,75%	96,025
» » » »	21- 2-1986/94	8,75%	97,375
» » » »	25- 3-1987/94	7,75%	94,225
» » » »	19- 4-1989/94	9,90%	99,525
» » » »	26- 5-1986/94	6,90%	93,125
» » » »	26- 7-1989/94	9,65%	98,875
» » » »	30- 8-1989/94	9,65%	100,875
» » » »	26-10-1989/94	10,15%	100,525
» » » »	22-11-1989/94	10,70%	101,675
» » » »	24- 1-1990/95	11,15%	103,050
» » » »	27- 3-1990/95	12,00%	102,600
» » » »	24- 5-1989/95	9,90%	99,925
» » » »	29- 5-1990/95	11,50%	103,575
» » » »	26- 9-1990/95	11,90%	104,125

91M28111

Il contabile del portafoglio dello Stato: ANGELA MARIA STORACI

MINISTERO DELLA SANITÀ

Revoche di registrazioni di presidi sanitari

Con decreto ministeriale 25 luglio 1991 è revocata, su rinuncia, la registrazione concessa con il decreto ministeriale in data 23 novembre 1983 alla impresa Basf-Italia - S.p.a., con sede in Cesano Maderno (Milano), via Marconato, 8, del presidio sanitario denominato Cosmic, già registrato al n. 5459.

Con decreto ministeriale 25 ottobre 1991 è revocata, su rinuncia, la registrazione concessa con il decreto ministeriale in data 7 marzo 1974 alla impresa Rhone Poulenc - Agro S.p.a., con sede in Torino, via Pio Foà, 65, del presidio sanitario denominato Lannate 25, già registrato al n. 1422.

91A5337

Atto di intesa tra Stato e regioni per la definizione di indirizzi ai fini di una organica distribuzione dei compiti tra le strutture ospedaliere e i servizi territoriali nelle attività di prevenzione e assistenza delle infezioni da HIV.

La conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano nella seduta del 7 novembre 1991, ha approvato, ai sensi dell'art. 12 della legge 23 agosto 1988, n. 400, l'atto di intesa di seguito specificato, proposto dal Ministero della sanità:

LA CONFERENZA STATO-REGIONI

Vista la legge 5 giugno 1990, n. 135: «Programma di interventi urgenti per la prevenzione e la lotta contro l'AIDS»;

Considerato che con la richiamata legge, è stato, in particolare, definito un programma di costruzioni e ristrutturazioni dei reparti di ricovero più direttamente interessati all'assistenza alle persone affette da AIDS e patologie correlate al fine di adeguare alle esigenze assistenziali le condizioni di funzionalità dei predetti reparti, dal punto di vista sia della strutturazione edilizia e delle dotazioni strumentali che dei requisiti ambientali e di sicurezza;

Ritenuto che per l'efficacia degli interventi necessari per la prevenzione, l'assistenza ed il trattamento dei soggetti con infezione da HIV è opportuno prevedere, con crteri di uniformità a livello nazionale, anche una organica distribuzione di compiti tra le strutture ospedaliere e i diversi servizi territoriali nonché la definizione di adeguate modalità di coordinamento operativo, ivi compesa la rilevazione dei dati a fini epidemiologici;

Considerato che la diffusione dell'infezione da HIV ha determinato un rilevanete coinvolgimento nelle attività di ordine assistenziale, psicologico, sociale ed educativo da parte di associazioni di volontariato ed altri organismi che operano nel settore, il cui apporto va considerato nell'ambito del coordinamento generale;

Viste le risoluzioni approvate dalla Camera dei deputati in data 2 marzo 1990 e dal Senato della Repubblica in data 16 maggio 1990, in ordine alla necessità che la rete assistenziale per le attività di prevenzione, diagnosi e cura nelle infezioni da HIV venga più puntualmente definita individuando i criteri per una organica distribuzione di compiti tra le strutture di ricovero ed i diversi servizi territoriali, sanitari e sociali;

Ritenuta la necessità di stabilire criteri uniformi all'anzidetto fine, per i conseguenti interventi di carattere programmatorio ed organizzativo di competenza delle regioni e province autonome;

Visto il parere favorevole espresso dalla Commissione nazionale per la lotta contro l'AIDS e dal Consiglio sanitario nazionale,

Approva

il seguente atto di intesa per l'uniforme disciplina della materia di cui trattasi:

Art. 1.

Articolazione della rete assistenziale

1. Al fine di assicurare una maggiore efficacia ed organicità agli interventi necessari per la prevenzione dell'infezione da HIV e per l'assistenza e il trattamento dei soggetti ammalati, le attività delle strutture ospedaliere e dei servizi territoriali che hanno competenza nel settore, sono operativamente coordinate secondo i criteri e le modalità risultanti dalle norme seguenti, in tre livelli di intervento corrispondenti a funzioni distinte ma interattive, gerarchicamente organizzate. L'articolazione definita con il presente provvedimento riguarda le sole attività relative alla prevenzione e all'assistenza nelle infezioni da HIV e non incide sui criteri di organizzazione dei presidi e servizi attuati dalle regioni e province autonome nell'ambito del Servizio sanitario nazionale.

Art. 2.

Rete assistenziale di primo livello

1. La rete assistenziale di primo livello è costituita dal complesso dei servizi territoriali che rappresentano, in collegamento con i medici e i pediatri di base, il primo momento di contatto del cittadino con il sistema sanitario pubblico, nonché da alcuni presidi ambulatoriali cui sono demandate attività specifiche di prevenzione, informazione ed assistenza nell'area di cui trattasi.

2. Fanno parte dei servizi e presidi territoriali con compiti di primo livello, in particolare:

a) le strutture appartenenti ai distretti sanitari di base;
b) i poliambulatori ospedalieri;
c) i consultori familiari;
d) i servizi di igiene pubblica e di medicina preventiva;
e) i servizi per le malattie a trasmissione sessuale;
f) i servizi per l'assistenza ai tossicodipendenti;
g) i poliambulatori extraospedalieri;
h) altri servizi che siano stati costituiti in rapporto a specifiche esigenze sanitarie di gruppi di popolazione, individuati dalle singole regioni.

3. Sono collegati con i presidi e servizi territoriali di primo livello, per quanto di loro competenza, i medici e i pediatri di base, le comunità terapeutiche residenziali e non residenziali nonché i centri trasfusionali, nell'esecuzione delle attività di cui all'art. 3 della legge 4 maggio 1990, n. 107.

4. Sono collegati, altresì, con i presidi e servizi territoriali di primo livello, per quanto di loro competenza, i servizi sanitari penitenziari ai fini dello svolgimento delle attività previste nelle apposite convenzioni da stipulare con le unità sanitarie locali, sulla base di uno schema tipo concordato tra il Ministero della sanità e il Ministero di grazia e giustizia, sentito il Consiglio sanitario nazionale.

5. I servizi e presidi territoriali di primo livello forniscono ogni utile collaborazione ai centri di informazione e consulenza nelle scuole previsti dall'art. 87 della legge n. 162 del 1990, ai fini della attuazione dei programmi di educazione alla salute, con particolare riguardo alla diffusione, con le opportune modalità, delle informazioni concernenti le infezioni da HIV.

Art. 3.

Compiti dei servizi e presidi territoriali di primo livello

1. I servizi e presidi territoriali di primo livello hanno i seguenti compiti:

a) svolgere attività di educazione sanitaria nei confronti degli assistiti, sia direttamente che mediante idoneo materiale fornito dagli organismi competenti, promuovendo l'adesione volontaria all'esecuzione del test per la ricerca degli anticorpi anti-HIV, in particolare per i soggetti per comportamenti a rischio;

b) garantire, anche in collegamento con i servizi psicologici e psichiatrici e con altri servizi, il «counselling» nella fase che precede l'effettuazione del test, curando l'avvio dei pazienti alle strutture di secondo livello;

c) acquisire informazioni, su richiesta, in merito alla sorveglianza clinica praticata dai centri di secondo e terzo livello su assistiti che siano sieropositivi asintomatici, anche allo scopo di partecipare ad eventuali attività diagnostiche e terapeutiche utili per il monitoraggio dei pazienti;

d) consigliare individualmente gli assistiti sulle modalità per evitare il contagio e, per i soggetti sieropositivi, sul rispetto delle norme per la prevenzione della trasmissione dell'infezione, in modo particolare ai partner sessuali;

e) informare i soggetti con comportamenti a rischio e i sieropositivi sulla assoluta necessità di non donare sangue;

f) dare informazioni alle donne in età fertile sui rischi dell'infezione da HIV, indirizzandole ai centri di secondo e terzo livello sulla base delle necessità.

Art. 4.

Compiti specifici di alcuni servizi e presidi territoriali di primo livello

1. Oltre ai compiti comuni a tutte le strutture di primo livello per i sottoindicati servizi e presidi sono da ritenere di competenza specifica le seguenti attività:

a) *Per i consultori familiari:*

la diffusione di informazioni sulle modalità di trasmissione delle infezioni in genere e in particolare di quelle da HIV;

l'informazione alle donne sieropositive gestanti circa il rischio di trasmissione dell'infezione al prodotto del concepimento;

l'effettuazione del «counselling» ed eventualmente del prelievo di sangue per la ricerca degli anticorpi;

l'avvio delle donne sieropositive ai centri di secondo e terzo livello e dei nati da madre sieropositiva ai centri designati per il «follow-up» di neonati e minori sieropositivi;

l'informazione alle coppie in cui uno dei partner sia sieropositivo sulle modalità per evitare la trasmissione dell'infezione al partner ancora sieronegativo;

l'attivazione, in collaborazione con altri servizi sanitari e sociali, delle misure per sostenere le gestanti sieropositive nelle loro esigenze cliniche, psicologiche e sociali.

b) *Per i servizi per l'assistenza ai tossicodipendenti:*

l'adozione, nell'osservanza delle vigenti norme, delle opportune iniziative ai fini della esecuzione del test per la ricerca degli anticorpi anti-HIV nei confronti dei tossicodipendenti assistiti, in particolare al momento dell'avvio del trattamento e, successivamente, con frequenza periodica quando si tratti di soggetti sieronegativi;

l'avvio dei soggetti risultati sieropositivi alle strutture di secondo e terzo livello;

il collegamento con le comunità terapeutiche per la gestione clinica e assistenziale dei soggetti con infezione da HIV, sulla base degli indirizzi predisposti dal Ministero della sanità, sentita la Commissione nazionale per la lotta contro l'AIDS;

l'assistenza, se le caratteristiche organizzative e funzionali del servizio lo consentono, in collegamento con i centri di secondo e terzo livello competenti per territorio, ai soggetti in trattamento che siano sieropositivi, al fine di rilevare l'eventuale comparsa di sintomi e la collaborazione con i predetti centri nella gestione dei casi;

lo svolgimento delle altre attività di prevenzione e assistenza indicate dalle vigenti norme regolamentari.

c) *Per i servizi per le malattie a trasmissione sessuale, per i servizi di immunoematologia e trasfusioni (limitatamente ai donatori) e per gli altri servizi istitutivi in rapporto a specifiche esigenze sanitarie di gruppi di popolazione, in grandi aree urbane:*

la diffusione di informazioni concernenti le modalità di trasmissione dell'infezione da HIV;

l'effettuazione del «counselling» pre e post-test ed il prelievo per la ricerca degli anticorpi a specifici gruppi di popolazione;

l'avvio dei soggetti sieropositivi ai centri di secondo e terzo livello per il «follow-up».

d) *Per i servizi sanitari penitenziari:*

la promozione della adesione volontaria al test per la ricerca degli anticorpi anti HIV, garantendo la confidenzialità del risultato del test;

l'assistenza ai soggetti sieropositivi con la consulenza di specialisti e in collegamento con i centri di secondo e terzo livello competenti per territorio;

l'attuazione delle terapie antivirali ai soggetti suscettibili di trattamento presso i servizi sanitari penitenziari, fornendo constantemente informazioni sull'andamento di dette terapie ai centri di secondo e terzo livello, sulla base di indicazioni della Commissione nazionale per la lotta contro l'AIDS e curando l'invio dei detenuti con infezioni opportunistiche in atto ai centri medesimi.

Art. 5.

Attività diagnostica ambulatoriale

1. I poliambulatori identificati dalle unità sanitarie locali nell'ambito della programmazione regionale, possono effettuare il prelievo per la ricerca degli anticorpi anti HIV, previo «counselling» pre-test, avviando i soggetti ai centri di secondo e terzo livello per la risposta dell'eventuale «follow-up».

2. Le regioni possono individuare, anche nell'ambito dei poliambulatori ospedalieri, idonee strutture per la effettuazione dei prelievi, del test e la consegna dei referti.

3. I presidi e servizi di primo livello assicurano un flusso informativo costante sulla loro attività, secondo le indicazioni formulate dalle regioni, nell'ambito del sistema informativo sanitario nazionale.

Art. 6.

Rete assistenziale di secondo livello

1. La rete assistenziale di secondo livello è costituita dai centri ospedalieri ed universitari dotati di divisione di malattie infettive, che svolgono attività di diagnosi e cura e dagli ambulatori relativi. I piani delle regioni e delle province autonome possono identificare come centri di secondo livello altre strutture ospedaliere ed universitarie, che posseggano, sulla base di specifiche esperienze maturate, le competenze specialistiche necessarie ad affrontare in chiave interdisciplinare una patologia complessa e diversificata quale quella derivante dall'infezione da HIV, nonché strutture idonee a consentire una corretta ospedalizzazione.

Art. 7.

Compiti dei centri di secondo livello

1. I centri di secondo livello hanno i seguenti compiti:

svolgere attività di «counselling» nella fase che precede e in quella che segue l'effettuazione del test;

effettuare i prelievi, i test e la consegna dei referti;

effettuare la sorveglianza clinica dei soggetti asintomatici;

attuare i trattamenti terapeutici tenendo costantemente informati i servizi e presidi di primo livello, delegando eventualmente ad alcune di queste strutture, quando le relative caratteristiche organizzative e funzionali lo consentano, l'effettuazione di tali terapie, sulla base di protocolli e indicazioni della Commissione nazionale per la lotta contro l'AIDS;

collaborare alla attuazione dei trattamenti domiciliari;

garantire la possibilità di effettuazione del test per la ricerca degli anticorpi anti-HIV in totale anonimato, e con la effettuazione del «counselling» pre e post-test;

fornire consulenza sia organizzativa che clinica alle strutture di primo livello, garantendo una collaborazione specialistica anche per la prescrizione di farmaci e distribuzione controllata;

assistere i soggetti sieropositivi sintomatici, attuando la stadiazione e la sorveglianza periodica sia clinica che di laboratorio;

curare i rapporti con i servizi per i tossicodipendenti, con le comunità terapeutiche e con le associazione del volontariato;

organizzare, con il coordinamento delle strutture infettivologiche, gli interventi multidisciplinari sia diagnostici che terapeutici richiesti dai servizi e presidi di primo livello per le diverse specialità (ematologia, immunologia clinica, neurologia, psichiatria, pneumologia, oculistica, dermatologia, ecc.);

attuare, sia il regime di ricovero ordinario che di «day hospital» o di ambulatorio, i protocolli di terapia anti-virale nonché le chemioterapie antitumorali e le profilassi contro le infezioni opportunistiche;

2. Il ricovero di pazienti con AIDS in atto è effettuato di norma presso i reparti di malattie infettive nei centri ospedalieri ed universitari e negli altri reparti identificati dalle regioni secondo quanto previsto dall'art. 5.

3. I centri di secondo livello assicurano un flusso informativo costante sulla loro attività, secondo le indicazioni formulate dalle regioni, nell'ambito del sistema informativo sanitario nazionale.

4. Presso i centri di secondo livello deve essere assicurata la presenza di psicologi.

Art. 8.

Rete assistenziale di terzo livello

1. La rete assistenziale di terzo livello è costituita da centri ospedalieri, universitari e dagli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico che svolgono interventi impegnativi e qualificati dal punto di vista tecnico-scientifico nelle attività di prevenzione assistenza e ricerca.

2. I centri di terzo livello, in aggiunta ai requisiti previsti per il secondo livello, debbono:

a) essere situati nelle grandi aree urbane nelle quali è attualmente concentrata la parte più rilevante dei soggetti affetti da infezione da HIV;

b) disporre di competenze professionali di particolare specializzazione in tutti i settori interessati dalla patologia da HIV, rivolte sia alla diagnosi, all'assistenza e alla terapia dei pazienti che alle attività di ricerca e di formazione;

c) essere in grado di garantire, direttamente o attraverso circuiti già attivati nell'ambito operativo del centro, l'esecuzione di attività diagnostiche e di laboratorio e livello avanzato.

3. Le regioni e province autonome individuano, nel rispetto dei criteri suddetti la struttura da qualificare quali centri di terzo livello. Nel caso di regioni o province autonome che non dispongono di presidi con le indicate caratteristiche sarà fatto riferimento a centri esistenti in altra regione.

4. Le regioni e province autonome individuano altresì in base all'esperienza maturata ed all'assistenza già prestata, un centro di terzo livello dedicato agli specifici problemi dell'infezione da HIV nell'età pediatrica, ubicato presso presidi dotati di tutte le competenze specialistiche che concorrono alla diagnostica delle complesse patologie associate nelle infezioni da HIV nei bambini.

5. I centri di terzo livello possono essere realizzati mediante il collegamento tra più strutture dotate delle competenze necessarie anche se ubicate nel territorio di più unità sanitarie locali. In tale caso viene costituito un comitato per il coordinamento delle diverse attività. La collaborazione tra i presidi è definita da accordi formali, per regolare sia le varie fasi in cui si articola l'intervento sanitario come i relativi aspetti amministrativi e finanziari. Di norma deve essere previsto un modello operativo interspecialistico e multidisciplinare periodicamente valutata. La qualificazione di centro di terzo livello non comporta assegnazioni di attività di forma esclusiva, essendo attribuita al solo fine di individuare una sede operativa formata da esperti nei vari campi per ambiti territoriali determinati.

Art. 9.

Compiti dei centri di terzo livello

1. I centri di terzo livello, le cui attribuzioni comprendono anche le funzioni assegnate al primo e secondo livello, hanno i seguenti compiti:

realizzare il collegamento permanente con i centri di secondo livello per l'aggiornamento del personale, anche mediante periodi di frequenza necessari per valutare protocolli da adottare congiuntamente;

garantire una qualificata e completa assistenza ai malati di AIDS con problematiche particolarmente complesse sul piano diagnostico e terapeutico;

eseguire, nel contesto degli ospedali in cui sono inseriti indagini non effettuabili presso la rete di secondo livello;

assicurare l'esecuzione di interventi diagnostici e terapeutici avanzati, eventualmente mediante ricorso a circuiti organizzativi esterni prestabiliti;

verificare l'efficacia, nonché la rispondenza a criteri etici, delle procedure diagnostiche e terapeutiche adottate e da adottare;

programmare ed effettuare ricerche in collaborazione con l'Istituto superiore di sanità, con il Consiglio nazionale delle ricerche, con le regioni e con altri organismi organizzati;

fornire, su richiesta, il necessario supporto ai servizi di primo e secondo livello per le attività di ricerca nonché gli opportuni collegamenti con gli organismi regionali, nazionali ed internazionali;

condurre studi clinici controllati per la valutazione della efficacia e della eventuale tossicità dei farmaci;

gestire programmi di ricerca policentrici per la sperimentazione di farmaci e di metodi diagnostici;

svolgere le attività di informazione e di formazione.

Art. 10.

Centri di riferimento

1. Nell'ambito delle strutture classificate di terzo livello le regioni e province autonome individuano i centri di riferimento di cui all'art. 9, comma 2, della legge 5 giugno 1990, n. 135, aventi il compito di coordinare per ampi bacini di utenza, l'attività dei servizi e delle strutture interessate alla lotta contro l'AIDS, attuare la sorveglianza epidemiologica e pianificare interventi di informazione e formazione, assicurando la necessaria dotazione di personale.

2. Le attività di cui al comma 1 possono essere realizzate anche mediante convenzioni con le università e con gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico.

3. Ai centri di riferimento possono essere affidati i compiti previsti dalla circolare n. 900.2/AG.208.6/147 del 30 gennaio 1988 del Ministero della sanità, relativa alle infezioni ospedaliere.

Art. 11.

Periodica revisione dei criteri di organizzazione della rete assistenziale

1. In considerazione della grande dinamicità che caratterizza le questioni riguardanti le infezioni da HIV sotto l'aspetto epidemiologico, clinico, scientifico, assistenziale e psicosociale le suddette indicazioni saranno periodicamente ridefinite allo scopo di mantenere sempre aggiornato un corretto rapporto tra le esigenze della popolazione e le risposte fornite dei servizi.

2. Specifiche raccomandazioni tecniche ed indicazioni sulle modalità di assistenza ai soggetti con infezione da HIV, potranno essere periodicamente definite dalla Commissione nazionale per la lotta contro l'AIDS.

91A5338

AZIENDA DI STATO PER GLI INTERVENTI NEL MERCATO AGRICOLO

Annullamento della delibera del consiglio di amministrazione dell'A.I.M.A. del 1° agosto 1990 relativa al disciplinare per la concessione di aiuti all'ammasso privato delle nocciole prodotte in Italia nella campagna 1990. (Deliberazione n. 157/91 del 31 luglio 1991).

IL CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE

(Omissis).

6. Con riferimento al punto 6 dell'ordine del giorno «Adeguamento programma nazionale di intervento a favore della frutta in guscio»;

Vista la propria delibera del 16 maggio 1991 con la quale è stata rinviata l'esecutività dell'aiuto in questione in attesa della risposta della Commissione CEE circa la prescritta compatibilità dell'aiuto con la normativa comunitaria;

Vista la relazione della Direzione generale con la quale viene sottoposta a valutazione la rimodulazione dell'intervento programmato con l'inserimento di azioni che rientrino tra quelle ammissibili dalla Comunità economica europea;

Ritenuto, pertanto, di annullare la delibera A.I.M.A., pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 222 del 22 settembre 1990, che ha dato avvio alla misura contestata dalla CEE;

Considerato che il programma dovrebbe riguardare la produzione delle campagne 1990-91 e 1991-92 ed essere articolato su una serie di azioni tese a sviluppare il controllo da parte delle organizzazioni associative delle attività di miglioramento qualitativo in tutte le varie fasi che vanno dalla produzione alla commercializzazione;

Tenuto conto che per quanto riguarda la spesa si farà fronte, per la campagna 1990-91, con lo stanziamento di lire 16,5 miliardi già previsto per il programma di ammasso nocciole, e, per la campagna 1991-92, con lo stanziamento di lire 10 miliardi relativo allo specifico programma d'intervento 1991;

Considerato che le voci di spesa previste per ogni campagna possono essere le seguenti:

		1990-91		1991-92
		—		—
Controllo selezione e miglioramento della produzione	lire	10,0 miliardi	lire	6,0 miliardi
Controllo e miglioramento della raccolta e commercializzazione	»	6,5 miliardi	»	3,0 miliardi
Controllo flussi di mercato . . .	»	—	»	1,0 miliardi

Delibera:

l'annullamento della delibera A.I.M.A 16 maggio 1991 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 222 del 22 settembre 1990;

l'approvazione del piano secondo le indicazioni sopra riportate da realizzarsi a cura delle Unioni delle associazioni dei produttori di frutta in guscio;

la trasmissione del piano di intervento alla Commissione delle comunità europee per l'acquisizione del prescritto parere di conformità alla normativa comunitaria.

(Omissis).

Il segretario del consiglio di amministrazione
D'AGOSTINO

91A5343

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

Scioglimento della società cooperativa C.A.F. - Cooperativa agricola friulana - Soc. coop. a r.l., in Romans d'Isonzo, e nomina del commissario liquidatore.

Con deliberazione n. 5695 dell'8 novembre 1991 la giunta regionale ha sciolto d'ufficio, ex art. 2544 del codice civile, la «C.A.F. - Cooperativa agricola friulana - Soc. coop. a r.l., con sede in Romans d'Isonzo, costituita il 16 marzo 1988 per rogito notaio dott. Paolo Alberto Amodio di Udine ed ha nominato commissario liquidatore il dott. Angelo Palumbo, con studio in Gorizia, via IX Agosto n. 9.

91A5312

Provvedimenti concernenti società cooperative

Con deliberazione n. 5641 datata 8 novembre 1991 la giuntà regionale ha disposto la liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2540 del codice civile, della cooperativa Friul magazzini carni e surgelati - Friulmacs, con sede in Palmanova, costituita il 29 luglio 1986 per rogito notaio dott. Giancarlo Suitner di Udine ed ha nominato commissario liquidatore il dott. Luigi Jannaccone, con studio in Udine, via Tullio, 13.

Con deliberazione n. 5640 datata 8 novembre 1991 la giunta regionale ha disposto la liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2540 del codice civile, della «Coopstudio - Soc. coop. a r.l.», con sede in Trieste, costituita il 24 novembre 1986 per rogito notaio dott. Edda Ianni Tracanella di Trieste ed ha nominato commissario liquidatore il rag. Antonio Collini, con studio in Trieste, via S. Caterina, 3.

Con deliberazione n. 5694 datata 8 novembre 1991, il sig. Arrigo Simeoni, con studio in Gemona del Friuli, via Nazionale, 36/1, è stato nominato liquidatore della «Coop. edilizia dipendenti gruppo officine ing. Danieli - Soc. coop. a r.l.», con sede in Buttrio, sciolta il 31 gennaio 1989 con rogito notaio dott. Roberto Cutrupia di Udine in sostituzione dei signori Giorgio Turco, Renzo Borghese, Giampaolo Ferro.

91A5313

FRANCESCO NIGRO, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10;
— presso le Concessionarie speciali di:
BARI, Libreria Laterza S.p.a., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria S.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria concessionaria «Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato» S.r.l., Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, Cartiere Miliani Fabriano - S.p.a., via Cavour, 17;
— presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1991

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1991
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1991 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1991

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:

- annuale	L. 315.000
- semestrale	L. 170.000

Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:

- annuale	L. 56.000
- semestrale	L. 40.000

Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:

- annuale	L. 175.000
- semestrale	L. 95.000

Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:

- annuale	L. 56.000
- semestrale	L. 40.000

Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:

- annuale	L. 175.000
- semestrale	L. 95.000

Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, e i fascicoli delle quattro serie speciali:

- annuale	L. 600.000
- semestrale	L. 330.000

Tipo G - Abbonamento cumulativo al tipo F e alla Gazzetta Ufficiale parte II:

- annuale	L. 800.000

Tipo H - Abbonamento cumulativo al tipo A e alla Gazzetta Ufficiale parte II:

- annuale	L. 530.000

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, *parte prima, prescelto con la somma di L. 70.000, si avrà diritto a ricevere l'indice repertorio annuale cronologico per materie 1991.*

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L. 1.200
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.200
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi»*	L. 2.400
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L. 110.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L. 70.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L. 7.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1991
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo mediante 52 spedizioni settimanali raccomandate	L. 1.300.000
Vendita singola: per ogni microfiches fino a 96 pagine cadauna	L. 1.500
per ogni 96 pagine successive	L. 1.500
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L. 4.000

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L. 280.000
Abbonamento semestrale	L. 170.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189

L. 1.200